

IL MODELLO GIURIDICO
- SCIENTIFICO E LEGISLATIVO -
ITALIANO FUORI DELL'EUROPA

Atti del II Congresso Nazionale della SIRD
Siena, 20-21-22 settembre 2012

a cura di

SABRINA LANNI e PIETRO SIRENA



Edizioni Scientifiche Italiane

Il secondo Congresso della SIRD è stato realizzato con il contributo di: Edison Spa; CE.D.I.P. (Centro interdipartimentale per lo studio del diritto privato); Dipartimenti di Giurisprudenza e di Scienze Politiche e Internazionali dell'Università di Siena; Giuffrè Editore; Monte dei Paschi di Siena.

Gli Atti del secondo Congresso della SIRD sono stati pubblicati grazie alla generosità di Edizioni Scientifiche Italiane e al contributo dell'ISAIDAT (Istituto Subalpino per l'Analisi e l'Insegnamento del Diritto Attività Transnazionali).

LANNI, Sabrina; SIRENA, Pietro (*a cura di*)
Il modello giuridico - scientifico e legislativo - italiano fuori dell'Europa
Atti del II Congresso Nazionale della SIRD, Siena, 20-21-22 settembre 2012
Collana: Cultura giuridica e rapporti civili, 8
Napoli: Edizioni Scientifiche Italiane, 2013
pp. XII+466; 23,5 cm
ISBN 978-88-495-2754-4

© 2013 by Edizioni Scientifiche Italiane s.p.a.
80121 Napoli, via Chiatamone 7
00185 Roma, via dei Taurini 27

Internet: www.edizioniesi.it
E-mail: info@edizioniesi.it

I diritti di traduzione, riproduzione e adattamento totale o parziale e con qualsiasi mezzo (compresi i microfilm e le copie fotostatiche) sono riservati per tutti i Paesi.

Fotocopie per uso personale del lettore possono essere effettuate nei limiti del 15% di ciascun volume/fascicolo di periodico dietro pagamento alla SIAE del compenso previsto dall'art. 68, comma 4 della legge 22 aprile 1941, n. 633 ovvero dall'accordo stipulato tra SIAE, AIE, SNS e CNA, CONFARTIGIANATO, CASA, CLAAI, CONFCOMMERCIO, CONFESERCENTI il 18 dicembre 2000.

Indice

<i>Introduzione al tema del Congresso di RODOLFO SACCO</i>	XI
--	----

PARTE PRIMA

Medio Oriente e Africa

PIETRO SIRENA - YEHUDA ADAR <i>Il modello giuridico – scientifico e legislativo – in Israele</i>	3
PAOLO PITTARO <i>Il diritto penale turco: una difficile identità</i>	11
MASSIMO PAPA <i>L'influenza del modello italiano in Libano, Afghanistan e Libia</i>	19
ROBERTA ALUFFI BECK PECCOZ <i>Il modello giuridico – scientifico e legislativo – italiano in Tunisia e Marocco</i>	37
GIAN MARIA PICCINELLI <i>Il modello giuridico italiano in Egitto</i>	47
RODOLFO SACCO <i>Quando c'era la Somalia</i>	69
SALVATORE MANCUSO <i>La circolazione di modelli giuridici (legali o dottrinali) italiani nell'Africa sub-sahariana</i>	73

PARTE SECONDA
America del Nord

- PAOLO CAROZZA
Il modello giuridico italiano negli Stati Uniti d'America 85
- ELEONORA CECCHERINI
Il modello giuridico – scientifico e legislativo – italiano in Canada 95

PARTE TERZA
America Latina

SEZIONE PRIMA – *Interventi su singoli paesi*

- EMANUELE LUCCHINI GUASTALLA
La circolazione del modello giuridico italiano in Argentina 117
- DAVID FABIO ESBORRAZ
L'influsso del diritto italiano sul nuovo Progetto di «Codice civile e commerciale» della Repubblica Argentina 127
- ÉDGAR CORTÉS
L'influenza del diritto italiano in Colombia 167
- CRISTIANO DE SOUSA ZANETTI
Il modello giuridico italiano in Brasile: obbligazioni e contratti 179
- MARIA CRISTINA DE CICCIO
Una visione d'insieme sulla circolazione del modello giuridico italiano in Brasile 187
- ALFREDO CALDERALE
La circolazione del modello italiano nelle codificazioni brasiliane del diritto privato 199
- SHERALDINE PINTO
L'influenza del modello italiano nel diritto civile venezuelano 225
- GASTÓN FERNÁNDEZ CRUZ
Brevi note sul danno alla persona in Perù 247

Indice IX

LEYSSER LEÓN

La ricezione nel diritto peruviano delle regole del codice civile italiano sul contratto in genere 253

SEZIONE SECONDA – *Alcuni temi specifici*

GIORGIO LICCI

Il modello italiano del tentativo in America Latina 263

SABRINA LANNI

La diffusione dell'esperienza giuridica italiana di tutela del consumatore in America Latina 271

ROBERTO SUCCIO

Lo scudo fiscale (Tax Shield) tra condono e Tax Amnesty 295

MARIO LOSANO

L'impronta scientifica lasciata dai giuristi italiani in Sudamerica: l'archivio dell'uruguayano Eduardo J. Couture 309

SANDRO SCHIPANI

Il modello giuridico – scientifico e legislativo – in America Latina: il riconoscimento del sistema 339

PARTE QUARTA

Asia

LIHONG ZHANG

La diffusione della cultura giuridica italiana in Cina: l'aspetto del modello scientifico italiano 379

MARINA TIMOTEO

La circolazione del modello legislativo italiano in Cina 393

ANDREA ORTOLANI

Il modello giuridico – scientifico e legislativo – italiano in Giappone 405

DOMENICO FRANCAVILLA

Il modello giuridico italiano in India 427

ANDREA SERAFINO

Il modello giuridico – scientifico e legislativo – italiano in In-
docina 445

ANTONIO GAMBARO

Il modello giuridico – scientifico e legislativo – italiano fuori
dell'Europa. Riflessioni conclusive 459

Autori 465

DAVID FABIO ESBORRAZ

*L'influsso del diritto italiano sul nuovo Progetto
di «codice civile e commerciale»
della Repubblica Argentina*

SOMMARIO: 1. Introduzione. – 2. L'influsso del modello giuridico italiano sul nuovo Progetto di «Codice civile e commerciale» della Repubblica Argentina. – 2.1. I riferimenti al diritto italiano nella Relazione della Commissione redattrice del Progetto preliminare. – 2.2. Il risultato dell'indagine. – 2.3. Analisi di alcuni esempi dell'influsso del diritto italiano sul nuovo Progetto di «Codice civile e commerciale» della Repubblica Argentina. – 2.3.A. Casi in cui il diritto italiano è stato preso in considerazione come modello per delle scelte di tipo metodologico. – 2.3.A.1. L'influsso del diritto italiano sulla metodologia esterna del P2012: l'unificazione delle legislazioni civile e commerciale. – 2.3.A.2. L'influsso del diritto italiano sulla costituzionalizzazione del diritto privato argentino. – 2.3.B. Caso in cui il diritto italiano è stato preso in considerazione come modello per una scelta di politica legislativa: la non codificazione del «principio della funzione sociale del contratto». – 2.3.C. Casi in cui il diritto italiano è stato preso in considerazione come modello per adottare una soluzione diversa da quella già prevista dalla legislazione vigente. – 2.3.C.1. I requisiti dell'errore per l'annullamento dell'atto: dalla sua «scusabilità» alla sua «riconoscibilità». – 2.3.C.2. Il c.d. «beneficio del termine»: la reintroduzione della regola *diei adiectio pro reo* nel diritto argentino. – 2.3.D. Casi in cui il diritto italiano è stato preso in considerazione come modello per migliorare o integrare la legislazione privatistica argentina. – 2.3.D.1. La codificazione della figura dell'«atto giuridico indiretto». – 2.3.D.2. La ridefinizione del contatto per «genere prossimo e differenze specifiche». – 2.3.D.3. La regolamentazione della «responsabilità precontrattuale». – 2.3.E. Caso in cui sarebbe stato conveniente non seguire la soluzione prevista nella legislazione italiana: il riferimento ai «principi e valori giuridici, in modo coerente con tutto l'ordinamento». – 3. Conclusioni. – 4. Tavola di corrispondenza tra il P2012 e le sue fonti italiane immediate e mediate.

1. *Introduzione*

Con il d.P.R. del 28 febbraio 2011, n. 191¹, è stata creata la Commissione per l'elaborazione di un «Progetto di legge di riforma, aggiornamento e unificazione dei Codici civile e di commercio della

¹ Pubblicato nel *Boletín Oficial de la República Argentina*, n. 32.101 del 28 febbraio 2011.

Nazione Argentina» (artt. 1 e 2). Questa Commissione è stata integrata dai Giudici della Corte Suprema di Giustizia della Nazione, professori Ricardo Luis Lorenzetti (il quale ha anche fatto le veci del suo Presidente) ed Elena Highton de Nolasco, così come anche dalla professoressa Aída Kemelmajer de Carlucci (art. 3)².

Nella motivazione del d.P.R. si pone in rilievo come già nella legge che sanciva il Codice civile della Repubblica Argentina (CcArg/1869) – elaborato dal giurista argentino Dalmacio Vélez Sarsfield³ tra il 1865-1869 ed in vigore dal 1871⁴ – si prevedesse un meccanismo per il suo aggiornamento⁵ e che anche il Codificatore stesso già si fosse dimostrato favorevole ad una sua revisione, affermando che «un Codice non è mai l'ultima parola della perfezione legislativa né il termine del progresso»⁶. Inoltre, nella motivazione del d.P.R. menzionato si evidenzia che per molti anni l'aggiornamento del CcArg/1869 e anche di quello di Commercio (in vigore per tutta la Repubblica Argentina dal 1862 e riformato sostanzialmente nel 1889⁷) è stato por-

² Lo stesso d.P.R. autorizzò anche il Ministero di Giustizia e dei Diritti umani della Repubblica Argentina a nominare il Segretario della Commissione redattrice (art. 7), incarico questo poi ricoperto dal prof. Miguel Federico De Lorenzo. Inoltre la Commissione redattrice si è avvalsa, nei lavori preparatori, della collaborazione di oltre cento giuristi, la maggior parte dei quali argentini, professori in diverse Università del paese, ma anche di qualche professore straniero, soprattutto dell'area latinoamericana.

³ Cfr. AA.VV., *Dalmacio Vélez Sarsfield e il diritto latinoamericano*, a cura di S. Schipani, Padova, 1991, *passim*.

⁴ Per quanto riguarda questo Codice l'influsso del diritto italiano è abbastanza limitato, giacché sebbene il suo autore abbia citato nelle *Notas* messe a molti degli articoli del suo Progetto le disposizioni correlative dei Codici civili napoletano del 1819, sardo del 1837 e italiano del 1865, essi vengono indicati nella maggior parte dei casi non come «fonti» delle stese ma solo a titolo di «concordanze», nelle quali si mettono a confronto le soluzioni da lui proposte con quelle maturate all'interno del sistema giuridico romanistico a livello diacronico e sincronico (tra le quali possono citarsi, appunto, le Codificazioni civili italiane pre- e post-unitarie). Sul tema cfr., tra altri, L. MOISSET DE ESPANÉS, *Reflexiones sobre las notas del Código civil argentino*, in *Studi Sassaresi*, 1981, V, p. 445 e S. LANNI, *Le Notas del Codice civile di Vélez Sarsfield*, in *Roma e America. Dir. rom. comune*, 2007, 23, p. 69 ss.

⁵ Infatti, secondo gli artt. 2 e 3 della l. 25 settembre 1869, n. 340, la Corte Suprema di Giustizia della Nazione, i Tribunali federali e quelli provinciali dovevano informare annualmente il Ministero di Giustizia della Nazione dei dubbi e delle difficoltà che avrebbero trovato nell'applicazione del Codice, così come delle sue lacune, per poi comunicarle al Congresso nazionale. Queste disposizioni però non sono state mai attuate.

⁶ Cfr. A. CHÁNETON, *Historia de Vélez Sarsfield*, II, Buenos Aires, 1937, p. 321.

⁷ Questa riforma si era ispirata particolarmente al Codice di commercio italiano di 1882 (cfr. sul punto, tra altri, F. GARO, *Derecho comercial. Parte general*, Buenos Aires, 1955, p. 19 s. e p. 23).

tato avanti mediante numerose leggi speciali, che ne hanno però modificato l'ordine logico e la struttura dei principi e delle regole presenti nei rispettivi testi originari.

Peraltro, si deve tener conto che negli ultimi decenni tutto il sistema del diritto privato argentino ha subito importanti trasformazioni culturali e numerose modifiche legislative; tra cui si può ricordare la riforma della Costituzione nazionale nel 1994 e l'incorporazione al testo costituzionale di tutta una serie di Trattati e di Convenzioni sui Diritti umani (art. 75, comma 22, Cost.), così come l'interpretazione che la giurisprudenza ha fatto in rapporto a questi significativi cambiamenti normativi. È palese dunque che tutte queste circostanze abbiano reso necessario l'aggiornamento e l'unificazione della legislazione in materia di diritto privato, promuovendo quindi l'elaborazione di un unico corpo normativo che – senza sostituirsi alla legislazione speciale – contenesse una serie di principi generali orientativi.

Le vie percorse al riguardo sono state molteplici. Da quando è stata ristabilita la Democrazia in Argentina, nel 1983, diversi sono stati i tentativi di aggiornare e/o riformare il diritto privato argentino e, soprattutto, di procedere alla sua unificazione: iniziando dal Progetto di Codice Unico del 1987 (P1987)⁸ della Commissione nominata dalla Camera dei Deputati della Nazione, passando per i due Progetti di riforma del Codice civile e unificazione della legislazione civile e commerciale elaborati nel 1993, quello della c.d. Commissione Federale della suddetta Camera (P1993CF)⁹ e quello dell'apposita Commissione nominata dal Potere Esecutivo Nazionale (P1993PEN)¹⁰, per arrivare infine al Progetto di Codice civile del 1998 della nuova Commissione nominata dallo stesso Presidente della Nazione (P1998)¹¹. Tuttavia, per un motivo o per un altro, nessuno dei Progetti menzionati è stato ufficialmente approvato.

La stessa sorte hanno avuto altri progetti di riforma integrale del CcArg/1869, che sono stati elaborati a partire del 1926, quando fu creata una Commissione per la revisione generale della legislazione civile, che a sua volta incaricò uno dei suoi membri dell'elaborazione

⁸ Cfr. *Proyecto de Código civil. Nueva edición según texto aprobado por la Honorable Cámara de Diputados de la Nación*, Buenos Aires, 1987.

⁹ Cfr. *Unificación de la Legislación Civil y Comercial. Proyecto de 1993*, Buenos Aires, 1994.

¹⁰ Cfr. *Reformas al Código civil. Proyecto y notas de la Comisión designada por decreto 468/92*, Buenos Aires, 1993.

¹¹ Cfr. *Proyecto de Código civil de la República Argentina*, in *Antecedentes Parlamentarios*, Anno VI, n. 7, Buenos Aires, 1999.

di un Progetto preliminare (PP1926)¹², sulla cui base essa stessa elaborò successivamente un proprio Progetto (P1936)¹³. In seguito, nel 1954 venne presentato un altro Progetto preliminare (PP1954)¹⁴, che prendeva in considerazione – come una delle sue fonti principali – l'allora nuovo Codice civile italiano del 1942. Nonostante non sia stato mai raggiunto l'obiettivo che si erano proposti i loro sostenitori¹⁵, tutti questi Progetti hanno comunque costituito un momento di cospicua riflessione sul diritto privato argentino e hanno inoltre rappresentato, ognuno di essi, il punto di partenza per l'elaborazione del Progetto successivo.

Il Progetto attuale rappresenta l'ottavo tentativo di riformare integralmente il c.d. Codice di Vélez: dei quali quattro di essi miravano alla sostituzione del suo testo *in toto* (PP1926, P1936, PP1954, P1998) e tre, invece, tendevano alla sua conservazione almeno in parte (P1987, P1993CF, P1993PEN). Il Progetto stesso rappresenta, inoltre, il quinto tentativo di unificazione della legislazione civile e commerciale argentina (P1987, P1993CF, P1993PEN, P1998). Il Progetto preliminare (PP2012) elaborato dalla Commissione redattrice è stato consegnato alla Presidente della Nazione il 27 marzo 2012, e dopo alcune modifiche introdotte in sede del P.E.N., il Progetto di «Codice civile e commerciale» della Repubblica Argentina (P2012) è stato inviato il 7 giugno 2012 al Congresso Nazionale per la sua discussione legislativa. Alla data di pubblicazione del testo definitivo del presente lavoro il P2012 ha ricevuto già l'approvazione da parte del Senato della Repubblica Argentina¹⁶.

¹² Cfr. J.C. BIBILONI, *Anteproyecto de reformas al Código civil argentino, presentado a la comisión encargada de redactarlo*, 7 voll., Buenos Aires, 1929-1932.

¹³ Cfr. COMISIÓN REFORMADORA DEL CÓDIGO CIVIL, *Reforma del Código civil: Antecedentes. Informe*, 2 voll., Buenos Aires, 1936 e FEDERACIÓN ARGENTINA DE COLEGIOS DE ABOGADOS, *Proyecto de Reforma al Código civil*, 5 voll., Buenos Aires, 1940, 1944 e 1962.

¹⁴ Cfr. *Anteproyecto de Código civil de 1954 para la República Argentina*, Tucumán, 1968.

¹⁵ Nel frattempo l'obiettivo di aggiornare il diritto privato argentino è stato raggiunto parzialmente attraverso – ad es. – la riforma introdotta nel CcArg/1869 dalla l. 22 aprile 1968, n. 17.711 del 1968, che si era ispirata per molte delle sue disposizioni alla legislazione italiana, la maggior parte delle quali sono state conservate dal P2012 (cfr. in generale, sulla l. n. 17.711 del 1968, G. BORDA, *La reforma de 1968 al Código civil*, Buenos Aires, 1971, *passim*, e in particolare, sull'influsso su di essa del diritto italiano, P. LERNER, *El código civil italiano de 1942 y las reformas al código civil argentino*, in *Boletín mex. der. comp.*, 2002, 103, p. 167 ss.).

¹⁶ Per maggiori e più aggiornate informazioni sul P2012 cfr. www.nuevocodigocivil.com.

2. L'influsso del modello giuridico italiano sul nuovo Progetto di «Codice civile e commerciale» della Repubblica Argentina

2.1. I riferimenti al diritto italiano nella Relazione della Commissione redattrice del Progetto preliminare

La Commissione redattrice ha precisato nella Relazione introduttiva al PP2012¹⁷ che, per l'elaborazione dello stesso, sono stati presi in considerazione non solo il diritto vigente della Repubblica Argentina ed i criteri elaborati dalla giurisprudenza per la sua interpretazione ed integrazione, ma anche il parere dei giuristi tanto nazionali come stranieri di maggior rilievo e in particolar modo le raccomandazioni dei Congressi scientifici argentini¹⁸, così come i Progetti precedenti di riforma al Codice civile argentino (il PP1926, il P1936, il PP1954, il P1987, il P1993CF, il P1993PEN e, soprattutto, il P1998) e la legislazione di altri ordinamenti del sistema giuridico romanistico (nello specifico: il Codice civile francese, il BGB, l'OR, il Codice civile italiano, il Codice civile spagnolo, il Codice civile del Quebec, il Codice civile della Bolivia, il Codice civile del Perù, il Codice civile del Paraguay, il Codice civile brasiliano e quello del Consumatore, il Codice di famiglia di El Salvador, ecc.)¹⁹.

Per quanto riguarda nello specifico il diritto italiano (scientifico e legislativo), sembra interessante riferire che esso viene citato nella Relazione al PP2012 in ventidue occasioni; nel dettaglio: una volta il diritto italiano in generale; una volta il Codice civile del 1865; quindici volte il Codice civile del 1942; due volte la l. n. 218 del 1995 di riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato; una volta il Codice del consumatore del 2005; e infine, due volte l'opinione

¹⁷ Il testo integrale della medesima è stato pubblicato, con il titolo *Fundamentos del Anteproyecto de Código civil y comercial de la Nación*, in *Código civil y comercial de la Nación. Proyecto del Poder Ejecutivo Nacional redactado por la Comisión de Reformas designada por Decreto Presidencial 191/2011*, Ed. La Ley, Buenos Aires, 2012, p. 437 ss.

¹⁸ Esistono diverse raccolte delle raccomandazioni dei Congressi argentini di diritto privato, tra cui possono citarsi *El Derecho privado en la Argentina: Conclusiones de congresos y jornadas de los últimos treinta años*, Universidad Notarial Argentina, Buenos Aires, 1991; *El Derecho privado en la Argentina: Conclusiones de congresos y jornadas de los últimos dos años*, Universidad Nacional de Tucumán, Buenos Aires, 1993; e *Congresos y Jornadas Nacionales de Derecho civil (1927-2003)*, Universidad de Buenos Aires, Buenos Aires, 2005. Inoltre c'è un'edizione del CcArg/1869 a cura di A.A. ALTERINI sotto il titolo *Código civil sistematizado* (Ed. La Ley, Buenos Aires, 2010) corredato anche dalle suddette raccomandazioni.

¹⁹ Cfr. *Fundamentos del Anteproyecto de Código civil y comercial de la Nación*, cit., p. 442 s.

della dottrina italiana. Tuttavia, è opportuno chiarire fin da subito che questo numero di citazioni non si traduce in un corrispondente numero di disposizioni che si possono ritenere frutto diretto dell'influenza del diritto italiano. Infatti, come si desume dalla Relazione in questione, il diritto italiano stesso sarebbe stato preso in considerazione come fonte unica ed immediata per giustificare una scelta di tipo metodologica ed un'altra di politica legislativa e per la redazione di sei dei 2671 articoli che integrano il P2012 (cioè, più o meno uno 0,3% del totale delle sue disposizioni)²⁰; mentre in sette occasioni il diritto italiano viene citato non come fonte esclusiva ma insieme ad altre legislazioni che adottano il suo stesso criterio²¹ e addirittura, nelle sette citazioni restanti, come esempio della soluzione contraria a quella scelta dalla Commissione²².

Se queste fossero le cifre reali dell'influsso del modello giuridico italiano sul P2012, si potrebbe rimanere effettivamente un po' delusi. È questa la sensazione che resta al lettore dopo la consultazione della Relazione al PP2012. Tuttavia lo studio più attento del Progetto pone in rilievo una prospettiva diversa. È come dire che la quantità non fa la qualità: lo dimostra il fatto che alcune delle riforme ispirate direttamente alla legislazione italiana, come si dirà meglio in seguito, rappresentano un cambio di rotta cospicuo e significativo del diritto privato argentino, come pure che l'unica dottrina straniera ad essere richiamata espressamente nella Relazione della Commissione redattrice sia proprio quella italiana²³.

²⁰ Il CcIt/1942 cinque volte, la l. 31 maggio 1995, n. 218, una, e la dottrina due. Cfr., rispettivamente, *Fundamentos del Anteproyecto de Código civil y comercial de la Nación* cit., p. 446 (metodologia del titolo preliminare), p. 467 (requisiti dell'errore), p. 473 (effetti della simulazione nei confronti dei terzi), p. 474 (beneficio del termine), p. 509 (carattere patrimoniale della prestazione); p. 608 (successione dello Stato); p. 477 (atto indiretto), p. 526 (funzione sociale del contratto).

²¹ Cfr. *Fundamentos del Anteproyecto de Código civil y comercial de la Nación*, cit., p. 476 (conversione dell'atto giuridico), p. 487 (famiglia di fatto), pp. 500 e 502 (patria potestà), p. 536 (nozione di vendita), p. 579 (promesse unilaterali), p. 605 (diritto internazionale privato).

²² Cfr. *Fundamentos del Anteproyecto de Código civil y comercial de la Nación*, cit., p. 473 (modalità degli atti giuridici), p. 479 (nullità parziale), p. 503 (alimenti dei figli maggiorenni), p. 519 (metodologia di regolamentazione dei contatti del consumatore), p. 524 (condizioni generali di contratto), p. 547 (responsabilità per le cose portate in albergo), p. 583 (efficacia dell'iscrizione nel registro immobiliare).

²³ T. Ascarelli, per giustificare la codificazione di un istituto (cfr. *infra* § 2.3.D.1) e V. Scialoja, E. Betti, P. Rescigno e F. Galgano, per motivare una scelta di politica legislativa (cfr. *infra* § 2.3.B).

2.2. Il risultato dell'indagine

Ad un risultato sostanzialmente diverso si può arrivare qualora si considerino non solo la Relazione al PP2012, bensì anche quelle al P1987, al P1993CF e al P1998, come pure le *Notas* al PP1954 e al P1993PEN, che congiuntamente permettono di risalire alle fonti originarie (siano esse nazionali o straniere, di natura legislativa o dottrinale) della maggior parte delle disposizioni contenute nel nuovo Progetto.

In questo modo, dall'analisi incrociata di tutti questi precedenti – presi singolarmente in considerazione, come abbiamo già detto, dalla Commissione redattrice come fonte mediata o immediata delle sue scelte – e dell'informazioni che si ricavano da essi, si può concludere che l'influsso del diritto italiano sul P2012 è molto più significativo e rilevante di quanto si possa pensare *prima facie*.

O meglio, risulta che dal modello giuridico italiano sono state influenzate direttamente non solo diverse scelte metodologiche e di politica legislativa fatte dai redattori del PP2012 bensì anche quasi trecento delle sue disposizioni (cioè, più o meno un 11% del totale del suo articolato) riconoscono la loro fonte immediata o mediata nella legislazione o nella dottrina italiana; a volte riproducendo letteralmente il modello preso in considerazione, altre invece in modo critico, modificandolo e/o adattandolo all'ambiente e alla tradizione argentina (ma conservando sempre l'essenza dell'istituto, del principio o della regola *recepta*)²⁴.

Inoltre, rileva sottolineare che queste disposizioni influenzate dal diritto italiano si trovano sparse in tutto il testo del P2012, o meglio nel Titolo preliminare e in ognuno dei sei Libri che sistematizzano le materie civile e commerciali²⁵, benché nello specifico sia possibile cogliere una presenza più significativa in materia di obbligazioni e di contratti (Libro III), così come in quella degli atti giuridici (Libro I, dove vengono generalizzate alcune norme che nel diritto italiano ap-

²⁴ Addirittura, a volte, seguendo alcune scelte originariamente operate dal legislatore italiano, e poi successivamente cambiate e quindi non più vigenti nel diritto preso da modello; come succede, ad es., in materia di contratti del consumatore (cfr. *infra* § 2.3.A.1).

²⁵ Questi libri sono: I) Parte generale (diviso a sua volta in cinque Titoli: I. Delle persone fisiche, II. Delle persone giuridiche, III. Dei beni, IV. Dei fatti e degli atti giuridici, V. Della trasmissione dei diritti); II) Dei rapporti di famiglia; III) Dei diritti personali (Delle obbligazioni in generali, dei contratti e delle altre fonti delle obbligazioni); IV) Dei diritti reali; V) Delle successioni; VI) Delle disposizioni comuni ai diritti personali e reali (cfr. *Fundamentos del Anteproyecto de Código civil y comercial de la Nación*, cit., p. 439 s.).

partengono alla disciplina del contratto), e con una consistenza decisamente inferiore nell'ambito dei rapporti di famiglia (Libro II).

Per una migliore comprensione della reale portata dell'influenza del diritto italiano sul P2012, è opportuno distinguere le seguenti tipologie di casi:

A. quelli in cui il diritto italiano è stato preso come modello per delle scelte di tipo metodologico²⁶;

B. quelli in cui il diritto italiano è stato preso come modello per delle scelte di politica legislativa²⁷;

C. quelli in cui il diritto italiano è stato preso come modello per adottare una soluzione diversa da quella già prevista dalla legislazione vigente²⁸;

D. quelli in cui il diritto italiano è stato preso come modello per migliorare o integrare la legislazione vigente²⁹;

E. quelli in cui sarebbe stato meglio non prendere come modello il diritto italiano³⁰.

Si cercherà in seguito di analizzare alcuni degli esempi più significativi di questi casi, per i quali il modello giuridico italiano (scientifico o legislativo) è stato preso in considerazione (diretta o indirettamente) come fonte del P2012³¹.

²⁶ Tanto per quanto riguarda la metodologia interna (ad es. quella adoperata nel Titolo preliminare e quella seguita in materia di obbligazioni e contratti) come esterna (l'unificazione della legislazione civile e commerciale), così come anche per la c.d. costituzionalizzazione del diritto privato (cfr. *infra* § 2.3.A).

²⁷ Ad es. la non codificazione del «principio della funzione sociale del contratto» (cfr. *infra* § 2.3.B).

²⁸ Come avviene in materia di requisiti del errore come vizio della volontà (riconoscibilità), di termine (stabilito a beneficio del debitore), di interpretazione del contratto (pratiche generali interpretative del luogo di conclusione del contratto), di compravendita (determinazione del prezzo affidato ad un terzo), mandato (pluralità di mandatarî), donazioni modali (inadempimento dell'onere a favore di un terzo), ecc. (cfr. alcuni di questi esempi *infra* § 2.3.C).

²⁹ Questa tipologia è la più numerosa, e comprende tanto i miglioramenti della legislazione vigente (ad es., in materia di rappresentanza e di interpretazione del contratto, così come la ridefinizione del contratto in generale e della vendita in particolare, o la generalizzazione della c.d. eccezioni di decadenza del termine per mutamento delle condizioni patrimoniali dei contraenti) quanto quelle che sono introdotte *ex novo* (ad es., la codificazione del diritto reale di superficie, dell'atto indetto, della c.d. *condicio in praesens vel in praeteritum collata*, della responsabilità precontrattuale, di alcune modalità contrattuale come il contratto per persona da nominare e quello per conto di chi spetta, i contratti plurilaterali e quelli a lungo termine, o di altre figure contrattuali che ormai hanno una certa «tipicità sociale» come il contratto di somministrazione, di agenzia e di concessione, o delle promesse unilaterali). (Cfr. alcuni di questi esempi *infra* § 2.3.D).

³⁰ Come succede in materia di «interpretazione» della legge (cfr. *infra* § 2.3.E).

³¹ Cfr. l'elenco completo *infra* § 4.

2.3. *Analisi di alcuni esempi dell'influsso del diritto italiano sul nuovo Progetto di «Codice civile e commerciale» della Repubblica Argentina*

2.3.A. *Casi in cui il diritto italiano è stato preso in considerazione come modello per delle scelte di tipo metodologico*

2.3.A.1. *L'influsso del diritto italiano sulla metodologia esterna del P2012: l'unificazione delle legislazioni civile e commerciale*

In adempimento al disposto del d.P.R. n. 191 del 2011, con il quale è stata creata la Commissione per l'elaborazione di un «Codice civile e commerciale», è stata proposta l'abrogazione dei due corpi legislativi nei quali attualmente sono codificate le rispettive materie, civile e commerciale, e la loro sostituzione con un Codice unico nel quale fossero unificate entrambe le branche del diritto privato argentino, con lo scopo di dare una maggior sicurezza giuridica alle transazioni commerciali³².

La stessa proposta era stata già avanzata da tutti i Progetti elaborati a seguito del ristabilimento della Democrazia in Argentina (il P1987, il P1993CF, il P1993PEN e il P1998), con un'unica differenza terminologica: mentre quest'ultimi proponevano l'approvazione di un testo unico chiamato «Codice civile», con il nuovo Progetto si propone invece l'approvazione di un «Codice civile e commerciale».

Questa ultima scelta, che è operata in realtà dallo stesso d.P.R. e sulla quale la Commissione redattrice nulla dice nella Relazione al PP2012, si potrebbe spiegare in relazione alla formula introdotta nella Costituzione argentina dalla riforma del 1994, con la quale si riconobbe espressamente al Congresso la prerogativa di emanare i Codici civile e commerciale «in testi unici o separati» (art. 75, comma 12), e con riferimento alla quale si era cercato di evitare eventuali questioni di incostituzionalità che sarebbero potute emergere nei confronti dell'unificazione delle legislazioni civile e commerciale in relazione al dettato dell'originario testo costituzionale, secondo cui spettava al Potere legislativo argentino emanare «un Codice civile» e «un Codice commerciale» separatamente (art. 67, comma 11)³³.

La dottrina privatistica argentina si era già pronunciata a favore della suddetta unificazione in occasione di una serie d'incontri scien-

³² Cfr. *Fundamentos del Anteproyecto de Código civil y comercial de la Nación*, cit., p. 442.

³³ Inoltre, c'è da ricordare che nella tradizione argentina i Codici di procedura civile (che secondo i combinati disposti degli artt. 75, comma 12, e 121 della Costituzione nazionale sono una competenza riservata alle Province) vengono anche intitolati «Codici di procedura civile e commerciale».

tifici svolti sin dagli anni quaranta del novecento³⁴. La menzionata dottrina, benché non ignorasse che l'unificazione del diritto delle obbligazioni civili e commerciali fosse stata attuata già dal Codice svizzero delle obbligazioni (OR) a partire dal 1881 e che, ancor prima, essa fosse stata proposta proprio nel diritto latinoamericano dal giurista brasiliano Augusto Teixeira de Freitas nel suo *Esbôço de Código civil* elaborato tra il 1861 e il 1865³⁵, di fatto si è da sempre ispirata in questa materia alle idee di un italiano, CESARE VIVANTE, espresse nella sua *Prolusione* al corso di Diritto commerciale alla R. Università di Bologna del 1892³⁶, come anche è stata ispirata alla metodologia impiegata dal CcIt/1942, che unanimemente è considerato in Argentina come l'esempio più riuscito e il modello da avere in considerazione per la futura «ricodificazione» del diritto privato patrimoniale argentino³⁷.

Seguendo queste opinioni ormai consolidate, il P2012 non solo imita il CcIt/1942 nell'ordine della partizione sistematica degli istituti (ad es. nel trattare del trasporto dopo l'appalto, della commissione dopo il mandato, dei titoli di credito dopo le promesse unilaterali,

³⁴ Tra cui possono citarsi: il I Congresso Nazionale di Diritto commerciale (Buenos Aires, 1940), la VI Conferenza Nazionale degli Avvocati (La Plata, 1959), il III Congresso Nazionale di Diritto civile (Córdoba, 1961), il Congresso Nazionale di Diritto commerciale (Rosario, 1969), la Tavola rotonda sull'unificazione del Diritto civile e commerciale (*Universidad de Belgrano*, Buenos Aires, 1979), il III Congresso Nazionale di Diritto societario (Salta, 1982), la Conferenza Nazionale degli Avvocati e delle Facoltà di Giurisprudenza (Rosario, 1982), il Congresso Argentino di Diritto commerciale (Buenos Aires, 1984), la Tavola rotonda sull'unificazione delle obbligazioni civili e commerciali (*Instituto Argentino de Derecho comercial e Colegio de Escribanos*, Buenos Aires, 1986), le Giornate Nazionali sull'unificazione delle obbligazioni civili e commerciali (Buenos Aires, 1986), le VI Giornate Bonaerensi di Diritto civile e commerciale (Junín, 1997), ecc.

³⁵ Per questo giurista la vigenza di un Codice di commercio dava vita ad una «calamitosa duplicação de leis civis» (come ci ricorda A. CALDERALE, *Diritto privato e codificazione in Brasile*, Milano, 2005, p. 49).

³⁶ La si può leggere come seconda Introduzione, intitolata *L'unità del diritto privato*, al suo *Trattato di diritto commerciale*, 5^a ed., Milano, 1929, del quale esiste anche una traduzione castigliana: *Tratado de Derecho mercantil*, tr. di C. Silió Belena, Ed. Reus, Madrid, 1932.

³⁷ Cfr. in questo senso, tra altri, C.M. MALAGARRIGA, *Tratado elemental de derecho comercial*, I, Buenos Aires, 1951, p. 25 ss.; C.J. ZAVALA RODRÍGUEZ, *Código de comercio y leyes complementarias comentados y concordados*, I, Buenos Aires, 1964, p. 9 ss.; I. HALPERIN, *El estado de la unificación del derecho privado en la Argentina*, in AA.VV., *Inchieste di diritto comparato*, a cura di M. Rotondi, III. *L'unità del diritto delle obbligazioni*, Padova, 1974, p. 179 ss.; I. WINIZKY, *La unificación de las obligaciones y de los contratos en la República Argentina*, *ivi*, p. 597 ss.; J.A. GARRONE, *Manual de derecho comercial*, I, Buenos Aires, 1978, p. 33 ss.; R.O. FONTANARROSA, *Derecho comercial argentino*, I, 9^a rist., Buenos Aires, 2001, p. 33 ss.

sequenze queste che rispondono ad una ragione logica), bensì anche nel disciplinarli singolarmente (come accade in materia di contratto di somministrazione, di conto corrente o di agenzia, di titoli di credito, di contratti bancari, ecc.). Tuttavia il P2012 non unifica l'intera materia commerciale, lasciando fuori del suo testo – come avevano già proposto il P1987, il P1993CF, il P1993PEN e il P1998 – la disciplina delle assicurazioni (l. 30 agosto 1967, n. 17.418), della protezione del diritto di autore (l. 26 settembre 1933, n. 11.723), dei marchi e brevetti (l. 26 dicembre 1980, n. 22.362), del fallimento (l. 20 luglio 1995, n. 24.522), della tutela della concorrenza (l. 25 agosto 1999, n. 25.156) e, addirittura, quella delle società (l. 3 aprile 1972, n. 19.550, con l'unica eccezione dei cc.dd. contratti associativi), discostandosi così in questa ultima materia dal CcIt/1942³⁸.

La Commissione redattrice giustifica questa sua scelta affermando che nel diritto argentino le discipline escluse sono già «decodificate», e che le stesse costituiscono dei «micro-sistemi» normativi autosufficienti che è opportuno mantenere fuori del «sistema» generale del nuovo Progetto³⁹ e che quindi non devono essere travolte dalla riforma, a meno che ciò sia assolutamente necessario, come avviene ad esempio con la disciplina delle società nella quale – tra le altre modifiche – si introduce nell'art. 1 della l. n. 19.550 del 1974 la possibilità di costituire una società unipersonale o con un solo socio⁴⁰.

In compenso il P2012 unifica – in una prospettiva diversa da quella dei precedenti Progetti – la legislazione inerente il rapporto di consumo⁴¹, e a tal uopo incorpora nel libro III (Dei diritti personali), dopo il Titolo I (Delle obbligazioni in generali), altre tre Titoli: il II) Dei contratti in generale, il III) Dei contratti del consumatore [in generale e in particolare], e il IV) Dei singoli contratti [civili e commerciali]⁴². In questa materia i redattori hanno optato per una meto-

³⁸ Così come dal CcPar/1985 e dal CcBra/2002, i quali nell'ambito del MERCOSUR hanno già unificato le loro legislazioni civile e commerciale, sulle orme anche del diritto italiano.

³⁹ Come si può dedurre facilmente, questa contrapposizione viene presa da N. IRTI, *L'età della decodificazione*, Milano, 1979, p. 65 ss., la cui opera ha avuto una grande diffusione in Argentina, tanto nella sua versione originale in italiano quanto in quella in castigliano: *La edad de la descodificación*, tr. di L. Rojo Ajuria, Ed. Bosch, Barcelona, 1992.

⁴⁰ Cfr. *Fundamentos del Anteproyecto de Código civil y comercial de la Nación*, cit., pp. 444 e 611 ss.

⁴¹ Disciplinato nel diritto argentino principalmente dalla l. 15 ottobre 1993, n. 24.240, riformata e sostanzialmente migliorata nel 1998 e nel 2008, la che non viene però abrogata dal P2012.

⁴² Discostandosi anche in quest'altra materia dalla scelta operata nell'ambito del MERCOSUR, tanto dalle legislazioni degli altri paesi membri (Brasile, Paraguay,

dologia simile a quella seguita dalla legge tedesca *zur Modernisierung des Schuldrechts* entrata in vigore nel 2002⁴³, che era poi quella già adottata in Italia nel 1996 per l'attuazione della Direttiva 93/13/CEE per cui si era aggiunto al CcIt/1942 il Capo XIV-bis «Dei contratti del consumatore» come ultimo capo del Titolo II, del Libro IV (sui contratti in generale) e prima del Titolo III (sui singoli contratti)⁴⁴.

La Commissione ha deciso però di approfondire questa metodologia – pur essendo consapevole del cambiamento operato nel diritto italiano in questa materia con l'entrata in vigore nel 2005 di un apposito «Codice del consumatore» – regolamentando specificamente e integralmente la categoria dei contratti del consumatore ma senza erigerla a categoria generale dei contratti (il c.d. «contratto di diritto comune»), che continua ad essere rappresentata dal paradigma del «contratto discrezionale» fondato sul principio dell'autonomia della volontà (il c.d. «contratto con asimmetria di potere contrattuale»)⁴⁵. Nella Relazione al PP2012 questa scelta trova una giustificazione nella gerarchia costituzionale della tutela del consumatore che è stata raggiunta in Argentina con la riforma della Costituzione nazionale nel 1994 (art. 42 Cost.)⁴⁶.

Infine è opportuno sottolineare come la suddetta unificazione delle legislazioni civile e commerciale sia stata l'occasione anche per:

a) eliminare la doppia regolamentazione di alcuni contratti disciplinati tanto dal Codice civile quanto dal Codice di commercio con

Uruguay e Venezuela), quanto da quelle dei paesi associati (Bolivia, Cile, Colombia, Ecuador e Perù), nelle quali la disciplina sul consumatore è fuori dal Codice civile (cfr. *Fundamentos del Anteproyecto de Código civil y comercial de la Nación*, cit., p. 519).

⁴³ La quale viene citata (insieme al *Code civil* del Quebec del 1991 e al *Nieuw Burgerlijk Wetboek* olandese del 1992) in appoggio dalla stessa Commissione redattrice nei *Fundamentos del Anteproyecto de Código civil y comercial de la Nación*, cit., p. 519 s.

⁴⁴ Cfr., in generale, sulla metodologia seguita in Italia in questa materia, E. CAPOBIANCO, G. PERLINGERI, *Codice del consumo annotato con la dottrina e la giurisprudenza*, Napoli, 2009, p. 2, per i quali il legislatore italiano si è ispirato al modello francese che ha affiancato al *Code civil* la disciplina consumeristica di settore (contenuta in un apposito *Code de la consommation*).

⁴⁵ Si richiama qui la terminologia proposta da V. ROPPO, *Contratto di diritto comune, contratto del consumatore, contratto con asimmetria di potere contrattuale: genesi e sviluppi di un nuovo paradigma*, in A.A.V.V., *Il contratto e le tutele. Prospettiva di diritto europeo*, a cura di S. Mazzamuto, Torino, 2002, p. 639 ss., ripubblicato dopo in *Il contratto del duemila*, Torino, 2002, p. 35 s. (del quale c'è anche una tr. cast. a cura della collega M.B. Koteich Khatib intitolata *El contrato del dos mil*, Bogotà, 2005).

⁴⁶ Cfr. *Fundamentos del Anteproyecto de Código civil y comercial de la Nación*, cit., p. 519 ss.

delle regole generalmente diverse (come accade con la vendita, il mandato, il deposito, il mutuo, ecc.),

b) aggiornare la disciplina di alcuni contratti che sono ormai regolati con criteri e, perfino, con una terminologia propria dell'ottocento (come succede con il trasporto e il conto corrente),

c) incorporare al Codice alcuni tipi o sottotipi contrattuali che sono già regolamentati, ma attraverso leggi speciali (ad es. i contratti del consumatore, i c.d. contratti associativi, la locazione di fondi urbani, il fidecommesso e il *leasing*),

d) codificare alcune delle modalità contrattuali o categorie di contratti che ancora non hanno una disciplina propria nel diritto argentino (come il subcontratto, i contratti conclusi per adesione a condizioni generali di contratto, il contratto preliminare e il sottoposto a conformità, il contratto per persona da nominare e quello per conto di chi spetta, i contratti plurilaterali, quelli a lungo termine e i collegati), oppure altre figure contrattuali che ormai hanno una certa «tipicità sociale» (ad es. il contratto di somministrazione, di agenzia, di concessione, di *franchising*, ecc.) e alla cui configurazione – come succede pure con tutti gli altri casi elencati – hanno dato il loro contributo tanto la dottrina quando la giurisprudenza argentina ispirandosi la maggior parte delle volte al diritto italiano.

2.3.A.2. *L'influsso del diritto italiano sulla costituzionalizzazione del diritto privato argentino*

Il diritto italiano ha anche influenzato una delle idee cardini del PP2012, qual è quella della c.d. costituzionalizzazione del diritto privato⁴⁷, in quanto tradizionalmente in Argentina il diritto pubblico e il diritto privato sono stati ritenuti come compartimenti stagni, al punto tale che si considerava la Costituzione nazionale (il cui testo è tuttora, nella sua parte sostanziale, quello originario del 1853) il «codice» del diritto pubblico mentre il CcArg/1869 la «costituzione» dei diritti dei cittadini.

Il P2012 si propone, invece, di superare questa visione «isolata» delle fonti e generare un «dialogo» tra di esse, prendendo in considerazione soprattutto i Trattati e le Convenzioni internazionali ai quali la Repubblica Argentina ha aderito, in particolare quelli sui Diritti umani, che dopo la riforma della Costituzione nazionale del 1994 integrano il testo costituzionale (art. 75, comma 22, Cost.) e hanno quindi il suo stesso rango (configurando tutti essi il c.d. «blocco della costituzionalità»), cercando di stabilire così una comunione di prin-

⁴⁷ Cfr. *Fundamentos del Anteproyecto de Código civil y comercial de la Nación*, cit., p. 441.

cipi tra la Costituzione nazionale, il diritto pubblico e il diritto privato (ormai ampiamente invocata dalla dottrina e dalla giurisprudenza argentina)⁴⁸.

Questo nuovo rapporto tra il diritto pubblico e il diritto privato, che impone una «rilettura» delle norme civili alla luce dei valori costituzionali (comprensivi anche, come abbiamo appena precisato, di quelli consacrati dai Trattati e dalle Convenzioni internazionali sui Diritti umani), prende spunto – tra gli altri – dai lavori portati avanti in questa materia dalla dottrina italiana; tra i quali si possono citare quello pionieristico di PIETRO RESCIGNO⁴⁹ o quello più specifico e mirato di PIETRO PERLINGERI⁵⁰, i quali hanno avuto un'ampia accoglienza in Argentina, soprattutto dopo la riforma costituzionale del 1994, e non solo da parte della dottrina⁵¹, ma anche della giurisprudenza⁵².

Si tratta di un orientamento chiaramente presente nel P2012 in materia di persone fisiche (i diritti della personalità, dei minorenni, degli incapaci, ecc.), di diritto di famiglia (il matrimonio fra persone dello stesso o di sesso diverso, il riconoscimento delle unioni di fatto, la regolamentazione della fecondazione assistita omologa ed eterologa, della maternità surrogata, dell'adozione c.d. «integrativa» e della patria potestà sotto la denominazione di «responsabilità parentale»), di obbligazioni e contratti (i contratti del consumatore), di diritti reali (la «proprietà comunitaria indigena»), ecc. Questo nuovo orientamento si traduce anche nella presenza di un numero importante di norme di ordine pubblico in aree rilevanti.

2.3.B. *Caso in cui il diritto italiano è stato preso in considerazione come modello per una scelta di politica legislativa: la non codificazione del «principio della funzione sociale del contratto»*

Durante i lavori preparatori del PP2012 si è discusso molto sulla

⁴⁸ Cfr. *Fundamentos del Anteproyecto de Código civil y comercial de la Nación*, cit., p. 467.

⁴⁹ *Per una rilettura del Codice civile*, in *Giur. it.*, 1968, IV, c. 209 ss.

⁵⁰ *Il diritto civile nella legalità costituzionale*, Napoli, 1991.

⁵¹ Cfr., ad es., J.C. RIVERA, *El derecho privado constitucional*, in *Revista de Derecho privado y comunitario*, Buenos Aires, 1994, 7, p. 28.

⁵² Cfr., ad es., Corte Suprema di Giustizia della Provincia di Mendoza (quando era integrata dalla prof.ssa A. Kemelmajer de Carlucci, membro della Commissione redattrice del PP2012), prima Sezione, 13 maggio 2002, *Atuel Fideicomisos S.A. c. Abrego, Juan C.*, in *La Ley Gran Cuyo*, 2002, p. 521 ss., e lo stesso Tribunale in Seduta plenaria, 15 giugno 2005, S.U.T.E. c. *Dirección General de Escuelas*, in *La Ley Gran Cuyo*, 2005, p. 1073 ss.; dove oltre il contributo del Rescigno viene citato anche quello di I. FERRANTI, *L'interpretazione costituzionale della norma civile*, in I. FERRANTI, A. GIULIANI, A. PALAZZO, *L'interpretazione della norma civile*, Torino, 1996, p. 167 ss.

possibilità di includere una disposizione che codificasse il «principio della funzione sociale del contratto», seguendo il modello del Cc-Bra/2002 che l'ha previsto espressamente all'art. 421, giacché è opinione consolidata nella dottrina argentina che ogni contratto debba contribuire a realizzare non solo gli interessi dei contraenti ma anche una funzione economica socialmente apprezzabile⁵³.

Si tratta di una impostazione che la Commissione redattrice ha considerato connessa all'idea della «funzione economica» del contratto, mediante la quale la dottrina italiana aveva argomentato, come è noto a partire dagli insegnamenti di Vittorio Scialoja⁵⁴ impartiti in un corso tenuto alla fine dell'ottocento, il suo riconoscimento da parte del Diritto. Si tratta anche di una concezione molto prossima all'idea sviluppata da Emilio Betti, secondo il quale il contratto deve soddisfare una «finalità economico-sociale»⁵⁵, così come alle elaborazioni più recenti di Pietro Rescigno, secondo cui il contratto deve adempire ad una «funzione socialmente degna»⁵⁶, e di Francesco Galgano, per il quale la stessa «funzione sociale» del contratto deve rispondere alla protezione dei contraenti più deboli⁵⁷.

Tuttavia la Commissione redattrice del PP2012 ha ritenuto che dal punto di vista della tecnica legislativa questo argomento sia molto controverso ed imponga di analizzare varie questioni, tra le quali quella relativa al suo rapporto con gli altri istituti e principi generali che limitano o condizionano l'autonomia privata (come, ad es., la lesione, l'abuso del diritto, la buona fede, ecc.), che sono stati introdotti nel CcArg/1869 (artt. 954, 1071, 1198¹ ecc.) dalla riforma attuata attraverso la l. n. 17.711 del 1968 e che hanno avuto una grande applicazione da parte della giurisprudenza argentina.

Cosicché, per i motivi summenzionati si è preferito non codificare il «principio della funzione sociale del contratto», conservando il sistema dei vari istituti e principi che comunque tendono alla sua realizzazione piuttosto che sostituirli con un'unica nozione omnicomprensiva, anche perché la portata di alcuni di essi si vede gene-

⁵³ Cfr. *Fundamentos del Anteproyecto de Código civil y comercial de la Nación* cit., p. 526.

⁵⁴ V. SCIALOJA, *Negozi giuridici. Corso di diritto romano nella R. Università di Roma nell'anno accademico 1892-1893*, 3^a ed., Roma, 1933, p. 88 ss.

⁵⁵ *Teoría general del negocio jurídico*, tr. cast. di A. Martín Pérez, Ed. Revista de Derecho Privado, Madrid, 1959, p. 87.

⁵⁶ P. RESCIGNO, *Manuale di diritto privato italiano*, 11^a ed., Napoli, 1997, p. 303.

⁵⁷ *El negocio jurídico*, tr. cast. di F.d.P. Blasco Gascó, Ed. Tirant Lo Blanch, Valencia, 1992, p. 109.

ralizzata mediante la loro inclusione nel Titolo preliminare (artt. 9, 10, 11, ecc.)⁵⁸.

2.3.C. *Casi in cui il diritto italiano è stato preso in considerazione come modello per adottare una soluzione diversa da quella già prevista dalla legislazione vigente*

2.3.C.1. *I requisiti dell'errore per l'annullamento dell'atto: dalla sua «scusabilità» alla sua «riconoscibilità»*

Si tratta di un cambiamento trascendentale rispetto al CcArg/1869 (art. 929), ove per l'annullamento dell'atto si richiede che l'errore sia non solo «essenziale» ma anche «scusabile». Il parametro per valutare l'annullamento dell'atto corrisponde, nel diritto vigente, al livello di colpa o negligenza del soggetto errante, senza prendere in considerazione la posizione dell'altra parte. Questo criterio, valutato dal punto di vista della colpa, è strettamente soggettivo, fondato sulla volizione del dichiarante che prescinde dalla tutela dell'affidamento del destinatario della dichiarazione. Inoltre, il criterio stesso parte dalla base dell'«onere della conoscenza e dell'informazione» secondo il quale, chi partecipa di un atto giuridico crea una situazione giuridica e quindi deve agire con prudenza e conoscenza delle cose. Se invece agisce senza informarsi dovutamente sulle cose incorre in colpa e pertanto il suo errore è «non scusabile».

A fronte di questa consolidata impostazione, l'affermarsi nell'ambito della teoria generale dell'atto o negozio giuridico tanto della «tutela dell'affidamento» quanto del «dovere di informazione», così come la loro proiezione nell'ambito della tutela del contraente debole, hanno imposto un cambio di prospettiva dalla quale si è ritenuto di analizzare il significato dell'errore nel quadro della teoria dei vizi della volontà. Per questo motivo i redattori del PP2012 prendendo come modello il CcIt/1942 e tenendo conto delle istanze formulate da una parte della dottrina argentina⁵⁹, hanno proposto uno spostamento del centro di gravità della teoria dell'errore dalla sua «scusabilità» alla sua «riconoscibilità», con lo scopo di tutelare anche l'altro contraente che abbia fatto affidamento sulla dichiarazione dell'errante, i cui interessi

⁵⁸ In questo Titolo preliminare si tende, inoltre, ad una conciliazione tra gli interessi individuali e quelli collettivi (art. 14).

⁵⁹ Cfr., tra altri, J.M. LÓPEZ OLACIREGUI in R.M. SALVAT, *Tratado de derecho civil argentino. Parte general*, II, Buenos Aires 1964, p. 588 e J. MOSSET ITURRASPE, *Excusabilidad o reconocibilidad del error*, in *Jurisprudencia Argentina*, Buenos Aires, 1970, 5, p. 686 ss.

sono altrettanto meritevoli di tutela, così come l'interesse generale alla sicurezza del traffico giuridico⁶⁰.

2.3.C.2. *Il c.d. «beneficio del termine»: la reintroduzione della regola diei adiectio pro reo nel diritto argentino*

L'art. 570 CcArg/1869 prevede che «il termine è stabilito a favore di entrambi i soggetti del rapporto obbligatorio, a condizione che dall'oggetto dell'obbligazione o da altre circostanze non risulti che lo stesso sia stato stabilito a favore del debitore o del creditore». Si tratta di un'impostazione diversa da quella della tradizione romano-iberocastigliana⁶¹ e del modello predominante nelle legislazioni dell'ottocento⁶², dove il termine si presupponeva stipulato sempre a favore del debitore⁶³.

Nella *Nota* all'art. 570 del CcArg/1869 il Codificatore argentino giustificò la sua scelta⁶⁴ affermando che i Codici e i commentatori che accettavano l'altro modello supponevano che il pagamento si facesse generalmente in denaro e che quindi il creditore non fosse danneggiato se l'obbligazione fosse stata adempiuta in anticipo, ma che questa situazione cambiava nel caso in cui il creditore dovesse ricevere – ad esempio – un certo numero di capi di bestiame o una nave, giacché in questi casi lo stesso poteva non essere pronto a ricevere il pagamento prima della scadenza del termine⁶⁵. A sostegno della sua interpretazione sul beneficio del termine, il Vélez Sarsfield concludeva aggiungendo che questa era già la regola prevista dall'allora Co-

⁶⁰ Cfr. *Fundamentos del Anteproyecto de Código civil y comercial de la Nación*, cit., p. 526.

⁶¹ D. 45. 1. 41. 1.; 50. 17. 17.; *Fuero Real*, 3. 19. 3.

⁶² Cfr., ad es., il CcFr/1804 (art. 1187), il BW/1838 (art. 1306); il CcNap/1820 (art. 1140), il CcLou/1824 (art. 2048), il CcSar/1837 (art. 1278), il CcIt/1865 (art. 1175), ecc.

⁶³ Con le sole eccezioni del CcUru/1867 (art. 1436) e del CcSp/1889 (art. 1127), i quali presero come modello il CcArg/1869 (cfr., rispettivamente, C. NIN Y SILVA, *Código civil de la República Oriental del Uruguay anotado y concordado*, ed. agg. da NIN POMOLI, 5ª ed., Montevideo, 1962, p. 500 e A. DOMÍNGUEZ LUELMO, *El cumplimiento anticipado de la obligación*, Madrid, 1992, p. 44).

⁶⁴ Appoggiandosi all'opinione del giurista francese J.A. ROGRON, *Code Civil explicqué, par ses motifs, par des exemples, et par la jurisprudence*, Bruxelles, 1840, p. 328.

⁶⁵ Si tratta di una scelta, e di una giustificazione di essa, simile a quella operata nel diritto comunitario europeo dai *Principi europei dei contratti* (art. 7.103) e dal *Draft Common Frame of Reference* (art. III:2.103). Cfr., rispettivamente, *Principi di diritto europeo dei contratti. Parte I e II*, edizione italiana a cura di C. CASTRONOVO, Milano, 2001, p. 376 ss. e *Principles, Definitions and Model Rules of European Private Law. Draft Common Frame of Reference. Full Edition*, a cura di CHR. VON BAR e E. CLIVE, I, Munich, 2009, p. 732, i quali richiamano a supporto l'art. 1127 del CcSp/1889 (cfr. *supra* nt. 63).

dice di commercio argentino e che nulla giustificava l'adozione di un diverso criterio nell'ambito della legislazione civile⁶⁶.

A fronte di questa impostazione codicistica, un settore cospicuo della dottrina argentina ha criticato la scelta fatta dal Codificatore e ha proposto quindi l'adozione di quella seguita dalla maggior parte degli ordinamenti del sistema giuridico romanistico, perché non vi è nessun fattore dell'esperienza argentina tale da giustificare una differenziazione dalle legislazioni in materia delle altre esperienze giuridiche⁶⁷.

Così l'art. 351 del P2012, seguendo l'art. 1184 del CcIt/1942⁶⁸, prevede che il termine è stabilito a «favore del debitore»⁶⁹, «tranne che dalla natura dell'atto o da altre circostanze non risulti stabilito a favore del creditore o di entrambi le parti»⁷⁰. Si reintroduce così nel diritto privato argentino la regola romana *diei adiectio pro reo, non pro stipulatore* (D. 45. 1. 41. 1.), per la quale la determinazione del termine dell'adempimento è stabilita a favore del debitore e non a favore dello (stipulante) creditore. Questa regola presenta la stessa giustificazione di un'altra regola romana *ambiguitas contra stipulatorem* (D. 34. 5. 26.), che è codificata dal P2012 nell'art. 987, secondo la quale lo stipulante che esprime le condizioni contrattuali dovrebbe evitare l'incertezza sulla possibilità che il debitore possa adempire prima.

Non si tratta quindi di una questione meramente teorica ma di una questione dai risvolti pratici, poiché se il termine è previsto a favore del debitore, questo potrebbe rinunciare al suo beneficio e pagare anticipatamente, senza che il creditore possa opporsi a ciò, men-

⁶⁶ Da ciò si deduce che in realtà la fonte immediata dell'art. 570 del CcArg/1869 la si trova nell'art. 249 del CcomArg/1862 (*id.* CcomArg/1889, arg. artt. 755 e 566), che era stato pure elaborato dal Vélez Sarsfield ma insieme al giurista uruguayano Eduardo Acevedo, motivo per cui questo Codice di commercio sia stato anche approvato come CcomUru/1865 e che per la stessa ragione la suddetta regola sia stata pure recepita nel CcUru/1867 (cfr. *supra* nt. 63).

⁶⁷ Cfr., tra altri, H. LAFAILLE, *Curso de obligaciones*, II, Buenos Aires, 1926, n. 94; A. COLMO, *De las obligaciones en general*, 3ª ed., Buenos Aires, 1961, n. 278; J.J. LLAMBÍAS, *Tratado de Derecho civil. Parte general*, II, 18ª ed., Buenos Aires, 1999, n. 1538, p. 332.

⁶⁸ Come avevano già fatto il PP1954 (art. 183) e il P1993PEN (art. 660). Cfr., rispettivamente, *Anteproyecto de Código civil de 1954 para la República Argentina*, cit., p. 132 e *Reformas al Código civil*, cit., p. 109.

⁶⁹ Così come fanno anche il BGB/1896 (§ 271[2]), l'OR/1911 (art. 18), il Cc-MessFed/1928 (art. 1958), il CcGr/1940 (art. 324), il CcVen/1942 (art. 1212), Cc-Por/1968 (art. 779), il CcPer/1984 (art. 179), il CcBra/2002 (art. 133), ecc.

⁷⁰ Cfr. *Fundamentos del Anteproyecto de Código civil y comercial de la Nación*, cit., p. 474.

tre occorrerebbe il suo consenso se il termine fosse stato stabilito pure a favore del creditore (come prevede lo stesso art. 570 *if.* del CcArg/1869). Naturalmente si tratta di un criterio interpretativo rispetto al quale si deve decidere quale sia la regola e quale l'eccezione. Benché la decisione dipenda essenzialmente da quale sia l'idea di partenza⁷¹, la regola reintrodotta dal P2012 sembra migliore di quella scelta dal Vélez Sarsfield, poiché essa è più in linea (tanto diacronicamente quanto sincronicamente) non solo con il sistema giuridico al quale appartiene il diritto argentino (cioè, con la regola adottata in materia dagli altri ordinamenti del sistema giuridico romanistico) ma anche con lo stesso ordinamento giuridico argentino (cioè con le altre regole adottate all'interno del medesimo).

2.3.D. *Casi in cui il diritto italiano è stato preso in considerazione come modello per migliorare o integrare la legislazione privatistica argentina*

2.3.D.1. *La codificazione della figura dell'«atto giuridico indiretto»*

La Commissione redattrice ha disciplinato nell'art. 385 del PP2012 la categoria dell'atto giuridico indiretto, ammettendo così che si possa ricorrere, alla luce del principio dell'autonomia privata, ad un atto giuridico determinato per raggiungere attraverso di esso – coscientemente e consensualmente – anche degli scopi diversi da quelli tipici della sua struttura.

Naturalmente vi sono dei limiti. Nella disposizione summenzionata si prevede che qualora tramite questo tipo di atto le parti pretendessero eludere norme imperative o raggiungere attraverso una via indiretta od obliqua scopi che non si possono ottenere direttamente, il loro operato potrà essere qualificato in «frode alla legge», come disposto dall'art. 12 nel Titolo preliminare del P2012, ove si stabilisce in via generale che per gli atti in frode alla legge siano applicate all'atto (ed ai suoi effetti) le norme che si sarebbe preteso eludere.

Si tratta di una norma assolutamente originale che non trova la sua fonte in nessuno dei Progetti precedenti né nella legislazione straniera bensì, come la stessa Commissione riconosce nella sua Relazione al PP2012⁷², nei contributi del giurista italiano Tullio Ascarelli⁷³,

⁷¹ Cfr., in questo senso, R. KNÜTEL, *Diritto romano e unificazione del diritto delle obbligazioni*, in *Roma e America. Dir. rom. comune*, 2009, 27, p. 25 s., ove si propone un'analisi critica della scelta fatta in materia dai PEC e dal DCFR.

⁷² Cfr. *Fundamentos del Anteproyecto de Código civil y comercial de la Nación*, cit., p. 476 s.

⁷³ T. ASCARELLI, *Il negozio indiretto*, in Id., *Saggi giuridici*, Milano, 1949, p. 149 ss., spec. p. 152 (testo della *Prolusione* al Corso di Diritto commerciale nella R. Uni-

il quale viene considerato dalla dottrina argentina come il progenitore di questo istituto e i cui lavori sono ritenuti di un'importanza decisiva per la sua costruzione e per la determinazione dei suoi effetti⁷⁴.

2.3.D.2. *La ridefinizione del contatto per «genere prossimo e differenze specifiche»*

Il Codificatore argentino, seguendo l'insegnamento di F.K. von Savigny⁷⁵ – il quale identificava il contratto con l'atto giuridico bilaterale o con la convenzione (a punto tale che nella sua traduzione francese il termine *Vertrag* viene tradotto con *convention*) –, dispose che «c'è contratto quando due o più persone si mettono d'accordo su una dichiarazione di volontà comune, destinata a regolare i loro diritti» (art. 1137). Solitamente, la dottrina argentina nel commentare questa definizione l'ha criticata tanto per il suo mancato tecnicismo come anche per la sua eccessiva ampiezza, e proprio nel confronto con quella del CcIt/1942 (art. 1321), ha proposto di prendere quest'ultima definizione come modello d'interpretazione per una futura riforma del CcArg/1869. Così si afferma che al posto di due o più «persone» dovrebbe leggersi due o più «parti», che invece di «una dichiarazione di volontà comune» dovrebbe intendersi «una comune manifestazione di volontà» (con chiaro riferimento al «consenso» o «accordo» delle parti) e, infine, che i diritti che il contratto sarebbe destinato a regolare devono essere di natura «patrimoniale»⁷⁶.

E così che il P2012, seguendo questa volta il P1998 (art. 899[a]), definisce il contratto come «l'atto giuridico attraverso il quale due o più parti manifestano il loro consenso per creare, regolare, modificare, trasferire o estinguere un rapporto giuridico patrimoniale» (art.

versità di Catania, 21 gennaio 1930, pubblicato originariamente sotto il titolo: *Il negozio indiretto e le società commerciali*, in *Studi di diritto commerciale in onore di Cesare Vivante*, I, Roma, 1931, 23 ss., spec. p. 28), e *Contratto misto, negozio indiretto*, *negotium mistum cum donatione*, in *Riv. dir. comm.*, 1930, II, p. 462 ss.

⁷⁴ Cfr., tra altri, J.C. PALMERO, *Negocio jurídico indirecto. Simulación de la sociedad anónima*, in *La Ley*, Buenos Aires, 2005-E, p. 1027 ss., il quale, oltre ad Ascarelli, cita Betti, De Gennaro, Dominedo, Graziani, Messina, Messineo, Rubino, F. Santoro-Passarelli, Torrente, Trimarchi, ecc.

⁷⁵ *System des heutigen römischen Rechts*, III, Berlin, 1840, § 140, p. 310 ss., il quale il Vélez Sarsfield consulta però nella versione francese: *Traité de droit romain*, tr. di Ch. Guenoux, III, 2^a ed., Paris, 1856, p. 314.

⁷⁶ Cfr., in questo senso, J. MOSSET ITURRASPE, *Contratos*, ed. aggiornata, Buenos Aires, 2003, p. 47 ss.; J.M. APARICIO, *Contratos. Parte general*, I, Buenos Aires, 1997, p. 44 s.; A.A. ALTERINI, *Contratos civiles – comerciales – de consumo. Teoría general*, Buenos Aires, 1998, p. 7 ss.; N.L. NICOLAU, *Fundamentos de derecho contractual*, Buenos Aires, 2009, p. 8 ss.

957). Dalla norma in esame si ricava che la Commissione redattrice non solo ha tenuto conto del formante legislativo italiano ma anche di quello dottrinale, evitando la «sineddoche» dell'art. 1321 del CcIt/1942, nel sostituire il falso genere prossimo «accordo» con l'«atto giuridico bi- o plurilaterale»⁷⁷, e comprendendo espressamente nella sua differenza specifica gli effetti di «modificare» e «trasferire» un rapporto giuridico patrimoniale, oltre che «crearlo», «regolarlo» e «estinguerlo»⁷⁸.

Verosimilmente, sarebbe stato ancora meglio se al posto dell'espressione «rapporto giuridico» fosse stata adoperata quella di «vincolo giuridico» come faceva l'art. 1098 del CcIt/1865, perché nel diritto argentino il contratto ha soltanto effetti obbligatori, e non anche effetti reali, dato che l'idea di «vincolo» si ricollega tradizionalmente di più alla nozione di «obbligazione»⁷⁹.

2.3.D.3. *La regolamentazione della «responsabilità precontrattuale»*

Il P2012 disciplina nell'art. 991 la responsabilità precontrattuale, stabilendo in linea di massima – mediante una formula molto simile a quella dell'art. 1338 del CcIt/1942 – l'imputabilità della parte che nel corso delle trattative contravviene al dovere di buona fede, che è necessario osservare per non frustrarle ingiustamente. Nello stesso articolo precisa inoltre che le parti, nello svolgimento delle trattative, devono comportarsi secondo buona fede «benché non sia ancora stata formulata una proposta di contratto».

Quest'ultima precisazione, con la quale si estende il c.d. «periodo precontrattuale» alle trattative che precedono la formulazione della proposta di contratto, riconosce la sua fonte mediata nell'approfondimento che fece il giurista italiano Gabrielle Faggella⁸⁰ delle idee sviluppate da Rudolf von Jhering, al quale va il merito di aver identi-

⁷⁷ Cfr. in questo senso, in generale, P.G. MONATERI, *La sineddoche. Formule e regole nel diritto delle obbligazioni e dei contratti*, Milano, 1984, p. 189 ss. e, in particolare, R. SACCO, in R. SACCO – G. DE NOVA, *Il contratto*, I, Torino, 1993, p. 15 ss.

⁷⁸ Secondo quanto già riteneva, tra altri, F. MESSINEO, *Manuale di diritto civile e commerciale*, III, 9^a ed., Milano, 1959, p. 569 e, più recentemente, F. GALGANO, *Trattato di diritto civile*, II, Padova, 2009, p. 151 ss.

⁷⁹ Come aveva già sostenuto durante la vigenza del CcIt/1865, ma in senso contrario, B. BRUGI, *Istituzioni di diritto civile italiano, con speciale riguardo a tutto il Diritto privato*, Milano, 1914, p. 453 s. Ma questo è un dato che non emerge chiaramente nella odierna letteratura italiana sul contratto e per comprenderlo bisogna conoscere le vicende della Codificazione italiana in materia, le quali certamente non sono note alla maggior parte della dottrina argentina.

⁸⁰ G. FAGGELLA, *Dei periodi precontrattuali e della loro vera ed esatta costruzione scientifica*, in AA.VV., *Scritti giuridici in onore di Carlo Fadda pel XXV anno del suo insegnamento*, III, Napoli, 1906, p. 269 ss.

ficato e teorizzato la responsabilità precontrattuale⁸¹, ma per il quale il «periodo precontrattuale» cominciava solo a partire della formulazione della proposta di contratto⁸². Le rielaborazioni della teoria dello Jhering compiute dal Faggella sono condivise tanto dalla dottrina⁸³ quanto dalla giurisprudenza argentina, e sono state anche recepite dagli ultimi Progetti di riforma del CcArg/1869 (cioè, il P1987, il P1993CF e il P1998).

2.3.E. *Caso in cui sarebbe stato conveniente non seguire la soluzione prevista nella legislazione italiana: il riferimento ai «principi e valori giuridici, in modo coerente con tutto l'ordinamento»*

La Commissione redattrice ha elogiato espressamente nella sua Relazione al PP2012 la metodologia impiegata dal CcIt/1942 nelle Disposizioni preliminari, che distingue adeguatamente tra il «Diritto» in generale (Capo I) e la «Legge» in particolare (Capo II), diversamente dalla maggior parte dei Codici degli altri Paesi che si limitano solo al trattamento di quest'ultima fonte del diritto. Così il P2012, seguendo il modello italiano, ha optato per una distinzione all'interno del suo Titolo preliminare tra un Capo 1 sul «Diritto» e un Capo 2 sulla «Legge», benché aggiunga inoltre un Capo 3 sull'«Esercizio dei diritti» e un Capo 4 sui «Diritti e i beni»⁸⁴.

Tuttavia quando oltre la metodologia delle Disposizioni prelimi-

⁸¹ R. VON JHERING, *Colpa in contraendo, oder Schadenersatz bei nichtigen oder nicht zur Perfection gelangten Verträgen*, in *Jahrbücher für die Dogmatik*, 1860, *passim*.

⁸² Le idee del Faggella sono state diffuse in Argentina da R.H. BREBBIA (professor dell'*Universidad Nacional de Rosario*) nella sua monografia intitolata *La responsabilidad precontractual. Evolución de la doctrina. Ensayo de un sistema de responsabilidad precontractual en el derecho argentino. Derecho comparado*, Rosario, 1957 (Buenos Aires, 1987²); la prima monografia argentina che si sia occupata specificamente di questa problematica, nella quale l'A. cercò di ricostruire una teoria generale della responsabilità precontrattuale a partire di alcune disposizioni del CcArg/1869 in materia di nullità degli atti giuridici (art. 1150) e di formazione del consenso contrattuale (artt. 1056, 1156 e, dopo la riforma della l. n. 17.711 del 1968, pure l'art. 1198¹).

⁸³ Cfr., tra altri, J. MOSSET ITURRASPE, *Contratos*, cit., p. 420 s.; A.A. ALTERINI, *Contratos civiles – comerciales – de consumo. Teoría general*, cit., p. 343 ss.; R.L. LORENZETTI, *Tratado de los contratos. Parte general*, Buenos Aires, 2004, p. 308 ss.; J.M. APARICIO, *Contratos*, cit., p. 359 ss.; N.L. NICOLAU, *Fundamentos de derecho contractual*, cit., p. 122 ss.

⁸⁴ Cfr. *Fundamentos del Anteproyecto de Código civil y comercial de la Nación*, cit., p. 446 e R. LORENZETTI, *Aspectos valorativos y principios preliminares del Anteproyecto de Código civil y comercial de la Nación*, in *La Ley*, Buenos Aires, 2012-C, p. 582 ss.

nari al CcIt/1942 vengono previste anche delle norme che sembrerebbero aver una portata simile ad alcune di esse la scelta operata dalla Commissione redattrice appare meno condivisibile. E quanto succede con il disposto dell'art. 2 del P2012 (con il quale si propone di sostituire l'art. 16 del CcArg/1869) secondo il quale «La legge deve essere interpretata tenendo conto delle sue parole, delle leggi analoghe, delle disposizioni dei trattati sui diritti umani, dei principi e dei valori giuridici, in modo coerente con tutto l'ordinamento»; la cui formula finale sembrerebbe ispirarsi all'art. 12 delle Disposizioni preliminari al CcIt/1942 che parla «dei principi dell'ordinamento dello Stato»⁸⁵.

Questa apparente chiusura dell'ordinamento su se stesso, segno della presenza forse inconsapevole di frange di statual-legalismo nel P2012⁸⁶, non ha precedenti nel diritto argentino e nessuno degli altri Progetti di riforma del CcArg/1869 aveva proposto qualcosa di simile; conservando tutti essi, più o meno, una norma dello stesso tenore del vigente art. 16 che rinvia ai «principi generali del diritto»⁸⁷. Inoltre è degno di nota che la dottrina argentina, nelle XI Giornate Nazionali di Diritto civile (Buenos Aires, 1987), aveva raccomandato che «nel riformare l'art. 16 del Codice civile, si redigesse nel modo seguente: “Se il caso non possa essere risolto secondo le parole, né secondo lo spirito della legge, si prenderanno in considerazione i principi generali del diritto, preferibilmente quelli del sistema giuridico latinoamericano, secondo le circostanze del caso”»⁸⁸.

⁸⁵ Sulla formula impiegata nell'art. 12 del CcIt/1942 cfr. G. GORLA, *I precedenti storici dell'art. 2 disposizioni preliminari del codice civile del 1942 (un problema di diritto costituzionale)*, in *Foro it.*, 1969, V, c. 112 ss.; S. SCHIPANI, *La codificazione del diritto romano comune*, Torino, 1999, p. 155 ss. e A. SCIUMÈ, *I principi generali del diritto nell'ordinamento giuridico contemporaneo (1837-1942)*, Torino, 2002, p. 201 ss.

⁸⁶ Questo orientamento sembrerebbe addirittura andare contro uno degli obiettivi della riforma stessa, evidenziato dal testo del d.P.R. per il quale è stata nominata la Commissione incaricata di elaborare il P2012, cioè quello secondo cui nella sua stesura i redattori avrebbero dovuto «tener conto dei processi di integrazioni e delle codificazioni della Regione, poiché sarebbe auspicabile promuovere una certa armonizzazione degli aspetti fondamentali» del diritto privato sudamericano.

⁸⁷ La dottrina argentina ha ipotizzato che la fonte di questa norma sia l'art. 15 del Codice civile sardo del 1837 (cfr., tra altri, L. SEGOVIA, *El Código civil de la República Argentina con su explicación y crítica en forma de notas*, I, n. ed., Buenos Aires, 1933, p. 8).

⁸⁸ Cfr. S. SCHIPANI, *La codificazione del diritto romano comune*, cit., p. 191.

3. Conclusioni

Dagli esempi analizzati è possibile comprendere come la presenza del modello scientifico e legislativo italiano nel P2012 sia non solo massiccia ma anche diffusa, relativa cioè a istituti, principi e regole fondamentali dell'intero sistema del diritto privato. Certamente una così netta recezione del diritto italiano nel diritto argentino, la cui analisi specifica esula dalle finalità di questo lavoro, non ha in realtà un'unica giustificazione. Invero, in via di sintesi, la recezione stessa si giustifica con il prestigio della dottrina e della legislazione italiana e soprattutto con l'efficienza delle soluzioni da esse proposte nei confronti dell'ordinamento argentino vigente e di quello di altri paesi⁸⁹, per cui il diritto italiano diventa il modello da imitare per aggiornare e/o riassetare l'intero sistema del diritto privato argentino. A queste giustificazioni, è possibile aggiungerne anche un'altra di carattere pragmatico, o meglio la facile comprensione della lingua italiana da parte degli ispanofoni e la conseguente possibilità di una maggior comprensione e/o migliore traduzione della terminologia giuridica, soprattutto in confronto con le lingue non neolatine, motivo per cui a volte il diritto italiano ha fatto addirittura da «mediatore» tra il diritto argentino e, solo per fare un esempio, quello tedesco⁹⁰.

⁸⁹ Sul punto cfr., in generale, R. SACCO, *Circolazione e mutazione dei modelli giuridici*, in *Digesto delle discipline privatistiche (Sezione civile)*, II, Torino, 1988, p. 365 ss. e U. MATTEI, *Circolazioni dei modelli giuridici*, in *Enc. dir., Annali I*, Milano, 2007, p. 173 ss.

⁹⁰ Così, ad es., in materia di teoria generale del negozio giuridico e i diversi topics che l'integrano; fondamentalmente grazie alle opere dei giuristi italiani F. MESSINEO, *Manuale di diritto civile e commerciale*, 6 voll., Milano, 1954 (= *Manual de derecho civil e comercial*, tr. cast. di S. Sentís Melendo, 6 voll., E.J.E.A., Buenos Aires, 1954); L. CARIOTA FERRARA, *Il negozio giuridico nel diritto privato italiano*, Napoli, 1949 (= *El negocio jurídico*, tr. cast. di M. Albaladejo García, Ed. Aguilar, Madrid, 1956); E. BETTI, *Teoria generale del negozio giuridico*, 2^a ed., Torino, 1952 (= *Teoría general del negocio jurídico*, tr. cast. di A. Martín Pérez, Ed. Revista de Derecho Privado, Madrid, 1959); F. SANTORO-PASSARELLI, *Dottrine generali del diritto civile*, Napoli, 1962 (= *Doctrinas generales del derecho civil*, tr. cast. di Luna Serrano, Revista de Derecho Privado, Madrid, 1964); D. BARBERO, *Sistema del diritto privato italiano*, 2 voll., 6^a ed., Torino, 1965 (= *Sistema del derecho privado*, tr. cast. di S. Sentís Melendo, 5 voll., E.J.E.A., Buenos Aires, 1967); R. SCOGNAMIGLIO, *Contributo alla teoria del negozio giuridico*, 2^a ed., Napoli, 1969 (= *Contribución a la teoría del negocio jurídico*, trad. cast. di L.L. León, Jurídica Grijley, Lima, 2004); F. GALGANO, *Il negozio giuridico*, Milano, 1988 (= *El negocio jurídico*, tr. cast. di F.d.P. Blasco Gascó, Ed. Tirant Lo Blanch, Valencia, 1992); ecc., o direttamente attraverso le traduzioni dei classici tedeschi in italiano (quando non erano stati ancora tradotti al castigliano), come è il caso di B. WINDSCHEID, *Diritto delle Pandette*, tr. it. di C.

Concludendo, sembrano particolarmente significative, e pertanto meritevoli di essere richiamate in queste sede, le riflessioni contenute nella Relazione del P1987 (cioè, di quel Progetto con il quale, dopo il ristabilimento della Democrazia in Argentina, venne ripresa l'idea di riformare integralmente il CcArg/1869 e di procedere – per la prima volta – all'unificazione di entrambe le branche del diritto privato argentino). Invero, dopo aver fatto riferimento a quali erano state le fonti prese particolarmente in considerazione per l'elaborazione del P1987, o meglio a quelle nazionali (il P1926, il P1936 e il PP1954) e a quelle straniere (il CcFr/1804, il BGB/1896, l'OR/1911 e il CcIt/1942), la Commissione redattrice concluse ponendo in rilievo che: «de la consulta al derecho comparado resultó, de manera no planeada, una más extensa aunque crítica utilización del Código civil italiano, que mostró en mayor cantidad de casos proximidad con nuestro ambiente y pensamiento jurídicos»⁹¹.

4. *Tavola di corrispondenza tra il P2012 e le sue fonti italiane immediate e mediate*

PROGETTO 2012	FORNTE IMMEDIATA	FORNTE MEDIATA
TITOLO PRELIMINARE		
Metodologia: distinzione tra un Capo 1 («Diritto») e un Capo 2 («Legge»)	Disposizioni preliminari CcIt/1942	
Art. 2: Interpretazione		Art. 12 CcIt/1942
LIBRO I: PARTE GENERALE		
TITOLO I: DELLE PERSONE FISICHE		
CAPO 3: DEI DIRITTI E ATTI PERSONALISSIMI		
Art. 56 ¹ : Atti di disposizione del proprio corpo		Art. 5 CcIt/1942
CAPO 4: DEL NOME		
Art. 71 ² : Tutela del nome		Art. 7 CcIt/1942
Art. 8: Tutela dello pseudonimo		Art. 9 CcIt/1942

Fadda e P.E. Bensa, Torino, 1925. Questa funzione mediatrice tra il diritto argentino e quello di altri paesi, portata avanti nel novecento dalla scienza giuridica italiana, era stata adempiuta nel ottocento da quella francese; basti pensare all'opera di A. DE SAINT-JOSEPH, *Concordance entre les Codes civils étrangers et le Code Napoléon*, 4 voll., 2^a ed., Paris, 1856 e alla versione francese di K.F. VON SAVIGNY, *System des heutigen römischen Rechts*, 8 voll., Berlin, 1840 (= *Traité de droit romain*, tr. di Ch. Guenoux, 8 voll., Paris, 1855-1860), entrambe consultate dal Vélez Sarsfield per l'elaborazione del CcArg/1869.

⁹¹ Cfr. le *Notas explicativas* dei redattori del P1987 in *Proyecto de Código civil*, cit., p. 33.

TITOLO IV: DEI FATTI E DEGLI ATTI GIURIDICI

CAPO 1: DISPOSIZIONI GENERALI

CAPO 2: DELL'ERRORE COME VIZIO DELLA VOLONTÀ

Art. 265: Rilevanza dell'errore	Art. 1428 CcIt/1942
Art. 266: Errore riconoscibile	Art. 1431 CcIt/1942
Art. 267: Errore essenziale	Art. 1429 CcIt/1942
Art. 268: Errore di calcolo	Art. 1340 CcIt/1942
Art. 269: Mantenimento del contratto rettificato	Art. 1432 CcIt/1942
Art. 270: Errore nella dichiarazione e nella trasmissione	Art. 1433 CcIt/1942

CAPO 5: DEGLI ATTI GIURIDICI

SEZIONE 1^a: DELL'OGGETTO DELL'ATTO GIURIDICO

Art. 280: Convalidazione per possibilità sopravvenuta dell'oggetto	Art. 1347 CcIt/1942
--	---------------------

CAPO 6: DEI VIZI DEGLI ATTI GIURIDICI

SEZIONE 1^a: DELLA LESIONE

Art. 332: Lesione/Nozione e requisiti	Artt. 1448 (art. 332 ^{3id.}) e 1450 (art. 332 ^{4id.}) CcIt/1942
---------------------------------------	---

SEZIONE 2^a: DELLA SIMULAZIONE

Art. 337: Rapporti con i creditori	Art. 1416 CcIt/1942
------------------------------------	---------------------

CAPO 7: DELLE MODALITÀ DEGLI ATTI GIURIDICI

SEZIONE 1^a: DELLA CONDIZIONE

Art. 343: Nozione	Art. 1353 CcIt/1942 (art. 343 ¹) e D. BARBERO, <i>Sistema istituzionale del Diritto privato italiano</i> , I, 5 ^a ed., Torino 1958, p. 433 ss.
Art. 347: Pendenza della condizione/Comportamento delle parti nello stato di pendenza	Artt. 1356 (art. 347 ¹⁻²) e 1358 (art. 347 ³) CcIt/1942

SEZIONE 2^a: DEL TERMINE

Art. 351: Beneficiario del termine	Art. 1184 CcIt/1942
Art. 352: Pago anticipato/Pendenza del termine	Art. 1185 ² CcIt/1942
Art. 353 ¹ : Decadenza del termine	Art. 1186 CcIt/1942

CAPO 8: DELLA RAPPRESENTANZA

SEZIONE 1^a: DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 358: Fonti della rappresentanza	Art. 1387 CcIt/1942
Art. 359: Effetti della rappresentanza	Art. 1388 CcIt/1942

SEZIONE 2^a: DELLA RAPPRESENTANZA VOLONTARIA

Art. 363: Forma della procura	Art. 1392 CcIt/1942
Art. 364: Capacità del rappresentante e del rappresentato	Art. 1389 CcIt/1942
Art. 365 ¹ : Vizi della volontà	Art. 1390 CcIt/1942
Art. 365 ² : Stati soggettivi rilevanti	Art. 1391 ² CcIt/1942
Art. 368: Contratto con se stesso	Art. 1395 CcIt/1942
Art. 369-371: Ratifica	Art. 1399 CcIt/1942
Art. 372[f]: Restituzione del documento della rappresentanza	Art. 1397 CcIt/1942

Art. 376 ¹ : Rappresentanza senza potere	Art. 1398 CcIt/1942
Art. 381: Modificazione ed estinzione della procura	Art. 1396 CcIt/1942
CAPO 9: INEFFICACIA DEGLI ATTI GIURIDICI	
SEZIONE 1 ^a : DISPOSIZIONI GENERALI	
Art. 383: Prescrizione	Art. 1442 CcIt/1942
Art. 384: Conversione dell'atto nullo	Art. 1424 CcIt/1942
Art. 385: Atto indiretto	T. ASCARELLI, <i>Il negozio indiretto</i> , in Id., <i>Saggi giuridici</i> , Milano 1949, p. 152.
LIBRO III: DEI DIRITTI PERSONALI	
TITOLO I: DELLE OBBLIGAZIONI IN GENERALE	
CAPO 1: DISPOSIZIONI GENERALI	
Art. 725: Carattere patrimoniale della prestazione	Art. 1174 CcIt/1942
Art. 726: Causa fonte delle obbligazioni	Art. 855 ² PP1954 Art. 1773 ² CcIt/1942
Art. 729: Comportamento secondo buona fede	Art. 1175 CcIt/1942
Art. 732: Responsabilità per il fatto degli ausiliari	Art. 1228 CcIt/1942
CAPO 2: DELLE AZIONI E DELLE GARANZIE DEI CREDITORI/DEI MEZZI DI CONSERVAZIONE DELLA GARANZIA PATRIMONIALE	
SEZIONE 2: DELL'AZIONE SURROGATORIA	
Art. 739: Condizioni	Art. 2900 ¹ CcIt/1942 (art. 739 ¹)
Art. 740: Modalità	Art. 2900 ² CcIt/1942
Art. 741: Effetti	Art. 2900 ^{ii.f.} CcIt/1942 (art. 741[a])
SEZIONE 3: GARANZIA COMUNE DEI CREDITORI	
Art. 723: Responsabilità patrimoniale	Art. 2740 CcIt/1942
CAPO 3: DI ALCUNE SPECIE DI OBBLIGAZIONI	
SEZIONE 1: DELLE OBBLIGAZIONI DI DARE	
Art. 746: Obbligazione di custodire	Art. 1177 CcIt/1942 (art. 746 ¹)
PARAGRAFO 6: DELLE OBBLIGAZIONI PECUNIARIE	
Art. 765: Nozione/Debito di somma di monete non avente corso legale	Art. 1278 CcIt/1942 (art. 65 ³)
Art. 770: Anatocismo/proibizione/ecezione	Art. 1283 CcIt/1942 (art. 770[a])
SEZIONE 3: DELLE OBBLIGAZIONI ALTERNATIVE	
Art. 779: Nozione	Art. 1285 ¹ CcIt/1942
Art. 780: Facoltà di scelta/Irrevocabilità della scelta/Decadenza della scelta	Artt. 1287 ¹⁻² (art. 780 ^{ii.f.}) e 1286 ² (art. 780 ³) CcIt/1942
Art. 781: Obbligazione alternativa regolare	Artt. 1288 ² e 1289 ¹ (art. 781[a ¹]), 1289 ^{ii.f.} (art. 781[a ²]) e 1289 ^{ii.f.} (art. 781[c ²]) CcIt/1942
[a ¹] Impossibilità senza colpa di una delle prestazioni	
[a ²] Impossibilità colposa di una delle prestazioni	

[c ²] impossibilità colposa [imputabile al creditore] sopravvenuta [simultaneamente] di entrambe le prestazioni	
Art. 782: Obbligazione alternativa irregolare	Artt. 1288 ² e 1289 ^{2i.f.} (art. 782 [a ¹]), 1289 ^{2i.f.} (art. 782 [a ²]), 1290 ^{i.f.} (art. 782 [b ²]), 1289 ^{i.f.} (art. 78[c ¹]) e 1290 ^{i.f.} (art. 78[c ²]) CcIt/1942
[a ¹] Impossibilità senza colpa di una delle prestazioni	
[a e b ²] Impossibilità colposa di una delle prestazioni	
[c] impossibilità sopravvenuta [simultaneamente] di entrambe le prestazioni	
Art. 783: Scelta da un terzo	Art. 1286 ¹ CcIt/1942
SEZIONE 5: DELLA CLAUSOLA PENALE	
Art. 794 ² : Riduzione della clausola penale quando è manifestamente eccessiva	Art. 1384 CcIt/1942
SEZIONE 6: DELLE OBBLIGAZIONI DIVISIBILI E INDIVISIBILI	
PARAGRAFO 1: DELLE OBBLIGAZIONI DIVISIBILI	
Art. 808: Principio di divisione	Art. 1314 CcIt/1942
PARAGRAFO 2: DELLE OBBLIGAZIONI INDIVISIBILI	
Art. 816: Divieto di esigere l'intero nelle obbligazioni indivisibili	Art. 1319 ¹ CcIt/1942
Art. 823: Disciplina delle obbligazioni indivisibili	Art. 1317 CcIt/1942
SEZIONE 7: DELLE OBBLIGAZIONI DI SOGGETTO PLURALE	
PARAGRAFO 2: DELLE OBBLIGAZIONI IN SOLIDO	
Art. 830: Modalità varie dei singoli rapporti	Art. 1293 CcIt/1942 (art. 830 ^{i.f.})
Art. 831: Eccezioni comuni e personali	Art. 1297 CcIt/1942 (art. 831 ^{i.f. del 2pr.})
Art. 832: Effetti della sentenza fra il creditore e uno dei debitori in solido e tra il debitore e uno dei creditori in solido	Art. 1306 CcIt/1942
PARAGRAFO 3: SOLIDARIETÀ PASSIVA	
Art. 837: Rinuncia alla solidarietà	Art. 1311 ¹ CcIt/1942
Art. 840: Regresso tra i condebitori	Art. 1299 ¹ CcIt/1942 (art. 840 ¹)
Art. 842: Insolvenza di uno dei condebitori	Art. 1299 ² CcIt/1942
CAPO 4: DELL'ADEMPIMENTO	
SEZIONE 1: DISPOSIZIONI GENERALI	
Art. 868: Prestazione in luogo dell'adempimento	Art. 1197 CcIt/1942
Art. 869: Integrità del pagamento	Art. 1208[3] CcIt/1942
Artt. 883[e] e 884[b ²]: Pagamento al creditore apparente	Art. 1189 CcIt/1942
Art. 885: Destinatario del pagamento/Pagamento eseguito da un incapace	Artt. 1188 ² (art. 885 ¹) e 1190 (art. 885 ²) CcIt/1942
SEZIONE 7: IMPUTAZIONE DEL PAGAMENTO	
Art. 900: Imputazione del creditore	Artt. 1193 e 1194 CcIt/1942
Art. 902: Imputazione legale	Artt. 1193 e 1194 CcIt/1942

Art. 903: Imputazione del pagamento agli interessi	Artt. 1193 e 1194 CcIt/1942
SEZIONE 7: DELLA MORA DEL CREDITORE/DEL PAGAMENTO ATTRAVERSO DEPOSITO	
Art. 904: Facoltà di deposito e i suoi effetti liberatori	Art. 1210 CcIt/1942
Art. 906: Forma del deposito/Cose deperibili o di dispendiosa custodia	Art. 1211 CcIt/1942 (art. 906[c])
Art. 909: Ritiro del deposito	Art. 1213 CcIt/1942
SEZIONE 8: DEL PAGAMENTO CON SURROGAZIONE	
Art. 916: Surrogazione per volontà del creditore	Art. 1201 CcIt/1942
Art. 917: Surrogazione per volontà del debitore	Art. 1202 CcIt/1942
Art. 920: Surrogazione parziale	Art. 1205 CcIt/1942
CAPO 5: ALTRI MODI DI ESTINZIONE DELLE OBBLIGAZIONI	
SEZIONE 3: DELLA NOVAZIONE	
Art. 935: Modalità che non importano novazione	Art. 1231 CcIt/1942
TITOLO II: DEI CONTRATTI IN GENERALE	
CAPO 1: DISPOSIZIONI GENERALI	
Art. 957: Nozione	Art. 1321 CcIt/1942
Art. 958: Libertà contrattuale/autonomia contrattuale	Art. 1322 CcIt/1942
Art. 959: Efficacia vincolante del contratto	Art. 1372 ¹ CcIt/1942
CAPO 3: DELLA FORMAZIONE DEL CONSENSO	
SEZIONE 1: DEL CONSENSO, DELL'OFFERTA E DELLA ACCETTAZIONE	
Art. 977: Formazione del consenso nei contratti plurilaterali	T. ASCARELLI, <i>Il contratto plurilaterale</i> , in <i>Id.</i> , <i>Saggi giuridici</i> , Milano 1949, p. 259 ss.; <i>Notarelle critiche in tema di contratti plurilaterale</i> , in <i>Id.</i> , <i>Studi in tema di contratti</i> , Milano 1952, p. 157 ss.; e <i>Contratto plurilaterale; comunione di interessi; società di due soci; morte di un socio in una società personale di due soci</i> , in <i>Id.</i> , <i>Saggi di diritto commerciale</i> , Milano 1955, p. 325 ss.
Art. 981: Revoca dell'accettazione	Art. 1328 CcIt/1942
Art. 983: Recezione della manifestazione della volontà/Presunzione della conoscenza	Art. 1335 CcIt/1942
SEZIONE 2: DEI CONTRATTI CONCLUSI PER ADESIONE A CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO	
Art. 986: Clausole particolari aggiunte	Art. 1342 CcIt/1942
Art. 987: Interpretazione contro l'autore della clausola	Art. 1370 CcIt/1942

SEZIONE 3: DELLE TRATTATIVE PRECONTRATTUALI

Art. 991: Comportamento secondo buona fede	Artt. 1337 (art. 991 ¹) e 1338 <i>i.f.</i> (art. 991 ²) CcIt/1942 e G. FAGGELLA <i>Dei periodi precontrattuali e della loro vera ed esatta costruzione scientifica</i> , in AA.Vv., <i>Scritti giuridici in onore di Carlo Fadda pel XXV anno del suo insegnamento</i> , III, Napoli 1906, p. 269 ss.
--	--

CAPO 5: DELL'OGGETTO DEL CONTRATTO

Art. 1011: Contratti a lungo termine	F. MACARIO, <i>Adeguamento e rinegoziazione nei contratti a lungo termine</i> , Napoli 1996.
--------------------------------------	--

CAPO 6: DELLA CAUSA DEL CONTRATTO

Art. 1014: Causa illecita e motivo illecito	Artt. 1343 (art. 1014[a]) e 1345 (art. 1014[b ¹]) CcIt/1942
---	--

CAPO 9: DEGLI EFFETTI DEL CONTRATTO

SEZIONE 1: DELL'EFFETTO RELATIVO

Art. 1021: Regola generale	Art. 1372 ^{1pr-2} CcIt/1942
----------------------------	--------------------------------------

SEZIONE 2: DELL'INCORPORAZIONE DEI TERZI AL CONTRATTO

Art. 1029: Contratto con persone da nominare	Artt. 1401-1405 CcIt/1942
Art. 1030: Contratto per conto di chi spetta	Art. 1891 CcIt/1942

SEZIONE 3: SOSPENSIONE DELL'ADEMPIMENTO E FORZA MAGGIORE

Art. 1032: Mutamento delle condizioni patrimoniali dei contraenti	Art. 1461 CcIt/1942
---	---------------------

SEZIONE 5: DELLA CAPARRA

Art. 1060: Modalità	Art. 1385 CcIt/1942
---------------------	---------------------

CAPO 10: DELL'INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO

Art. 1061: Intenzione dei contraenti e interpretazione secondo buona fede	Artt. 1362 ¹ (art. 1601 pr.) e 1366 (art. 1601 <i>i.f.</i>) CcIt/1942
Art. 1063: Pratiche generali interpretative	Art. 1368 CcIt/1942 (art. 1062 ^{1i.f.})
Art. 1064: Interpretazioni complessive delle clausole	Art. 1363 CcIt/1942
Art. 1066: Conservazione del contratto	Art. 1367 CcIt/1942
Art. 1068: Espressioni oscure/Regola finale	Art. 1371 CcIt/1942
CAPO 13: DELL'ESTINZIONE, MODIFICA E ADEGUAMENTO DEL CONTRATTO	
Art. 1081: Effetti della risoluzione del contratto	Art. 1458 CcIt/1942 (1081[a-b])
Art. 1084: Importanza dell'inadempimento	Art. 1455 CcIt/1942 (art. 1084 ^{pr} a contrario)
Art. 1086: Clausola risolutiva espressa	Art. 1456 CcIt/1942

Art. 1088: Risolubilità del contratto per inadempimento/Diffida ad adempiere	Artt. 1453 e 1454 CcIt/1942
TITOLO III: DEI CONTRATTI DEL CONSUMATORE	
CAPO 1: DEL RAPPORTO DI CONSUMO	
Art. 1095: Interpretazione dei contratti dei consumatori	Art. 1469- <i>quarter</i> ² (art. 1095 ¹) CcIt/1942 [oggi art. 35(2) CconsIt/2005]
CAPO 4: DELLE CLAUSOLE VESSATORIE	
Art. 1121: Limiti al carattere vessatorio delle clausole	Art. 1469- <i>ter</i> ³ (art. 1121[b]) CcIt/1942 [oggi art. 34[3] CconsIt/2005]
TITOLO IV: DEI SINGOLI CONTRATTI	
CAPO 1: DELLA VENDITA	
SEZIONE 1: DISPOSIZIONI GENERALI	
1123: Nozione	Art. 1470 ¹ CcIt/1942
Art. 1124: Applicazione suppletiva ad altri contratti	Art. 1065[a-b] P1998, 1470 ² CcIt/1942
SEZIONE 3: DEL PREZZO	
Art. 1134: Determinazione del prezzo affidata ad un terzo	Art. 1473 CcIt/1942
SEZIONE 6: DELLA VENDITA DI COSE MOBILI (Si introduce questa nuova sezione, presa dal P1998, notoriamente ispirata nella Sezione II, capo I, del Libro IV del CcIt/1942).	
PARAGRAFO 1: DEL PREZZO	
Art. 1143: Mancanza di determinazione espressa del prezzo	Art. 1474 ¹⁻² CcIt/1942
PARAGRAFO 4: DELLA RECEZIONE DELLA COSA E DEL PAGAMENTO DEL PREZZO	
Art. 1162: Della vendita con pagamento contro documento	Art. 1528 CcIt/1942
CAPO 2: DELLA PERMUTA	
Art. 1172: Nozione	Art. 1552 CcIt/1942
Art. 1173: Spese della permuta	Art. 1554 CcIt/1942
Art. 1174: Evizione	Art. 1553 CcIt/1942
Art. 1175: Applicabilità delle norme sulla vendita	Art. 1555 CcIt/1942
CAPO 3: DELLA SOMMINISTRAZIONE	
Art. 1176: Nozione	Artt. 1559 e 1677 CcIt/1942
Art. 1178: Entità della somministrazione	Art. 1560 ¹ CcIt/1942
Art. 1179: Modifica dell'entità della somministrazione	Art. 1563 ³ CcIt/1942
Art. 1180: Scadenze delle singole prestazioni	Art. 1563 ¹ CcIt/1942
Art. 1181: Determinazione del prezzo	Art. 1561 CcIt/1942
Art. 1182: Patto di preferenza	Art. 1566 CcIt/1942
Art. 1183: Contratto a tempo indeterminato	Art. 1569 CcIt/1942
Art. 1184: Risoluzione del contratto	Art. 1564 CcIt/1942
Art. 1185: Sospensione della somministrazione	Art. 1565 CcIt/1942
Art. 1186: Rinvio	Art. 1570 CcIt/1942
CAPO 4: DELLA LOCAZIONE	
SEZIONE 4: DEGLI EFFETTI DELLA LOCAZIONE	

PARAGRAFO 1: DELLE OBBLIGAZIONI DEL LOCATORE

Art. 1200: Obbligazione di consegnare la cosa locata	Art. 1575[1] CcIt/1942
Art. 1201: Obbligazione di mantenere la cosa in stato da servire all'uso convenuto	Artt. 1575[2] e 1576 (1201 ¹) e 1584 (1201 ²) CcIt/1942

CAPO 6: DELL'APPALTO

SEZIONE 1: DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1261: Recesso unilaterale del contratto	Art. 1671 CcIt/1942
--	---------------------

SEZIONE 2: DISPOSIZIONI SPECIALI

Art. 1264: Variazioni del progetto	Artt. 1659 ¹ , 1660 e 1661 ¹ CcIt/1942
Art. 1267: Impossibilità di esecuzione dell'opera	Art. 1672 CcIt/1942
Art. 1268: Perimento o deterioramento della cosa	Art. 1673 CcIt/1942
Art. 1269: Verifica nel corso di esecuzione dell'opera	Art. 1662 CcIt/1942
Art. 1273: Rovina e difetti di cosa immobile	Art. 1669 CcIt/1942

CAPO 7: DEL TRASPORTO

(Si introduce questo nuovo capitolo, tra il contratto di appalto e quello del mandato, seguendo l'ordine del CcIt/1942).

SEZIONE 1: DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1280: Nozione	Art. 1678 CcIt/1942
Art. 1281: Limiti di applicabilità delle norme	Art. 1680 CcIt/1942
Art. 1287: Trasporto cumulativo	Artt. 1682 ¹ (art. 1287 ¹) e 1700 (art. 1287 ²) CcIt/1942

SEZIONE 2: DEL TRASPORTO DI PERSONE

Art. 1291: Responsabilità del vettore	Art. 1681 ¹ CcIt/1942
Art. 1292: Clausole che limitano la responsabilità del vettore	Art. 1681 ² CcIt/1942
Art. 1295: Responsabilità del vettore nei trasporti cumulativi	Art. 1682 ² CcIt/1942

SEZIONE 3: DEL TRASPORTO DI COSE

Art. 1296: Obbligazioni del mittente	Art. 1683 ¹⁻² CcIt/1942
Art. 1297: Responsabilità del mittente	Art. 1683 ³ CcIt/1942
Art. 1298: Lettera di vettura	Art. 1684 ¹ CcIt/1942
Art. 1299: Duplicato della lettera di vettura	Art. 1684 ^{2pr.} CcIt/1942
Art. 1300: Ricevuta di carico	Art. 1684 ^{2f.} CcIt/1942
Art. 1302: Diritti del mittente/Disposizioni delle cose	Art. 1685 ¹ CcIt/1942
Art. 1303: Portatore del duplicato della lettera di vettura o della ricevuta di carico	Art. 1685 ² CcIt/1942
Art. 1304: Diritti del destinatario	Art. 1689 CcIt/1942
Art. 1305: Riconsegna delle merci	Art. 1687 CcIt/1942 (art. 1305 ¹)
Art. 1306: Riconsegna	Art. 1693 CcIt/1942

Art. 1307: Impedimenti e ritardi nell'esecuzione del trasporto	Art. 1686 CcIt/1942
Art. 1308: Impedimenti alla riconsegna	Art. 1690 CcIt/1942
Art. 1309: Responsabilità del vettore nei confronti del mittente	Art. 1692 CcIt/1942
Art. 1310: Responsabilità per colpa	Art. 1694 CcIt/1942
Art. 1311: Calcolo del danno in caso di perdita o avaria	Art. 1696 CcIt/1942
Art. 1312: Calo naturale	Art. 1695 CcIt/1942
Art. 1314: Accertamento della perdita e della avaria	Art. 1697 CcIt/1942
Art. 1315: Estinzione dell'azione in confronti dei vettori	Art. 1698 CcIt/1942
Art. 1317: Trasporto con rispedizione della merce	Art. 1699 CcIt/1942
CAPO 8: DEL MANDATO	
Art. 1319: Nozione	Art. 1703 CcIt/1942
Art. 1320: Mandato con rappresentanza	Art. 1704 CcIt/1942 (1320 ¹)
Art. 1321: Mandato senza rappresentanza	Art. 1705 CcIt/1942
Art. 1322: Presunzione di onerosità	Art. 1709 CcIt/1942
Art. 1326: Pluralità di mandatari	Art. 1716 ^{2pc} CcIt/1942
Art. 1327: Sostituto del mandatario	Art. 1717 CcIt/1942
Art. 1328: Obbligazioni del mandante	Art. 1719 e 1720 CcIt/1942 (1328[a-c])
Art. 1329: Cause di estinzione del mandato	Art. 1722 CcIt/1942
Art. 1332: Rinunzia del mandatario	Art. 1727 ¹ CcIt/1942
CAPO 9: DELLA COMMISSIONE (Si introduce questo nuovo capitolo, tra il contratto di appalto e quello del mandato, seguendo l'ordine del CcIt/1942).	
Art. 1339: Operazioni a fido	Art. 1732 CcIt/1942
Art. 1344: Obbligo di pagare il prezzo	Art. 1558 (sulla disponibilità delle cose nel contratto estimatorio) CcIt/1942
CAPO 10: DELLA MEDIAZIONE (Si introduce questo nuovo capitolo seguendo il modello del CcIt/1942).	
Art. 1345: Nozione	Art. CcIt/1942
Art. 1349: Fideiussione e rappresentanza del mediatore	Artt. 1763 (1349[a]) e 1761 (1349[b]) CcIt/1942
Art. 1350: Provvigione	Art. 1755 CcIt/1942
Art. 1355: Leggi speciali	Art. 1765 CcIt/1942
CAPO 11: DEL DEPOSITO	
SEZIONE 1: DISPOSIZIONI GENERALI	
Art. 1362: Modalità della custodia	Art. 1770 CcIt/1942
SEZIONE 2: DEL DEPOSITO IRREGOLARE	
Art. 1367: Effetti	Art. 1782 CcIt/1942
SEZIONE 3: DEL DEPOSITO IN ALBERGO	
Art. 1370: Responsabilità per le cose portate in albergo	Art. 1783 CcIt/1942
Art. 1373: Responsabilità per le cose consegnate e obblighi dell'albergatore	Art. 1784 ² CcIt/1942

Art. 1374: Clausola che escludono la responsabilità del albergatore	Art. 1784 ^{i,f} CcIt/1942
Art. 1375: Stabilimenti e locali assimilati agli alberghi	Art. 1786 CcIt/1942
SEZIONE 4: DEL DEPOSITO NEI MAGAZZINI GENERALI	
Art. 1376: Responsabilità dei magazzini generali	Art. 1787 CcIt/1942
Art. 1377: Doveri dei magazzini generali	Artt. 1788 e 1790 CcIt/1942
CAPO 12: DEI CONTRATTI BANCARI (Si introduce questo nuovo capo seguendo il modello del CcIt/1942)	
SEZIONE 2: DEI SINGOLI CONTRATTI	
PARAGRAFO 1: DEI DEPOSITI BANCARI	
Art. 1390: Depositi di denaro	Art. 1834 CcIt/1942
PARAGRAFO 2: DELLE OPERAZIONI BANCARIE IN CONTO CORRENTE	
Art. 1401: Regole applicabili alla esecuzione dell'incarico	Art. 1856 ¹ CcIt/1942 (art. 1401 ¹)
Art. 1405: Compensazioni tra i saldi di più conti	Art. 1853 CcIt/1942
PARAGRAFO 3: DEL MUTUO E DELLO SCONTO BANCARIO	
Art. 1409: Nozione dello sconto bancario	Art. 1858 CcIt/1942 (art. 1409 ¹)
Art. 1409: Scambi di cambiali	Art. 1859 CcIt/1942 (art. 1409 ²)
PARAGRAFO 4: DELL'APERTURA DI CREDITO BANCARIO	
Art. 1410: Nozione	Art. 1842 CcIt/1942
PARAGRAFO 5: DEL SERVIZIO BANCARIO DELLE CASSETTE DI SICUREZZA	
Art. 1413: Obblighi delle parti	Art. 1839 CcIt/1942
Art. 1416: Apertura della cassetta/ Pluralità di intestatari	Art. 1840 ¹ CcIt/1942
Art. 1417: Apertura forzata della cassetta	Art. 1841 CcIt/1942
PARAGRAFO 6: DEPOSITO DI TITOLI IN AMMINISTRAZIONE	
Art. 1418: Obblighi delle parti	Art. 1338 CcIt/1942
CAPO 15: DEL CONTO CORRENTE (Si introduce questo nuovo capo seguendo il modello del CcIt/1942).	
Art. 1230: Nozione	Art. 1823 CcIt/1942
Art. 1431: Contenuto/Crediti esclusi dal conto corrente	Art. 1824 ¹ CcIt/1942 (art. 1431 ²)
Art. 1432: Termini/Recesso dal contratto	Art. 1833 CcIt/1942
Art. 1433: Interessi, spese e diritti di commissione	Artt. 1825 e 1826 CcIt/1942
Art. 1434: Efficacia della garanzia dei crediti	Art. 1828 ¹ CcIt/1942
Art. 1435: Crediti verso terzi/Clausola «salvo incasso»	Art. 1829 CcIt/1942
Art. 1436: Sequestro o pignoramento del saldo	Art. 1830 CcIt/1942
Art. 1437: Effetti dell'inclusione nel conto	Art. 1827 CcIt/1942
Art. 1438: Approvazione del conto	Art. 1832 CcIt/1942
CAPO 16: CONTRATTI ASSOCIATIVI Dottrina italiana	

CAPO 17: DEL CONTRATTO DI AGENZIA

(Si introduce questo nuovo capo seguendo il modello del CcIt/1942).

Art. 1479: Nozione	Art. 1742 CcIt/1942
Art. 1480: Diritto di esclusiva	Art. 1743 CcIt/1942
Art. 1485: Rappresentanza dell'agente	Art. 1743 CcIt/1942 (art. 1485 ¹)
Art. 1487: Calcolo della provvigione	Art. 1748 CcIt/1942
Art. 1490: Rimborso delle spese	Art. 1748 ⁴ CcIt/1942
Art. 1491: Durata del contratto	Art. 1750 ¹ CcIt/1942
Art. 1490: Preavviso	Art. 1750 ²⁻⁵ CcIt/1942
Art. 1497: Indennità in caso di cessazione del rapporto	Art. 1751 ^{1-3/5-6} CcIt/1942
Art. 1498: Eccezioni	Art. 1751 ⁴ CcIt/1942
Art. 1499: Patto di non concorrenza	Art. 1751- <i>bis</i> CcIt/1942
CAPO 20: DEL MUTUO	
1526: Promessa di mutuo	Art. 1822 CcIt/1942 (art. 1526 ¹)
Art. 1529: Mancato pagamento degli interessi	Art. 1820 CcIt/1942 (1529 ¹)
Art. 1530: Danni al mutuatario per vizi della cosa	Art. 1821 CcIt/1942
CAPO 21: DEL COMODATO	
Art. 1538: Spese per l'uso della cosa e spese straordinarie	Art. 1808 CcIt/1942
CAPO 22: DELLE DONAZIONI	
SEZIONE 1: DISPOSIZIONI GENERALI	
Art. 1542: Nozione	Art. 769 CcIt/1942
Art. 1548: Capacità di donare	Art. 774 CcIt/1942
Art. 1550: Donazione a favore del tutore o del curatore	Art. 779 CcIt/1942
Art. 1552: Forma della donazione	Art. 782 CcIt/1942
Art. 1554: Donazioni di modico valore	Art. 783 ¹ CcIt/1942
SEZIONE 2: DEGLI EFFETTI DELLA DONAZIONE	
Art. 1555: Inadempimento o ritardo nell'esecuzione	Art. 789 CcIt/1942
Art. 1556: Garanzia per evizione	Art. 797 CcIt/1942
Art. 1558: Responsabilità per vizi della cosa	Art. 798 CcIt/1942
SEZIONE 3: DELLE DONAZIONI SPECIALI	
Art. 1562: Donazione modale	Art. 793 ^{1c4} CcIt/1942 (art. 1562 ²)
Art. 1563: Responsabilità del donatario modale	Art. 793 ² CcIt/1942 (art. 1563 ¹)
SEZIONE 4: DELLA REVERSIBILITÀ E DELLA REVOCAZIONE DELLE DONAZIONI	
Art. 1566: Condizioni di reversibilità	Art. 791 CcIt/1942 (art. 1566 ¹⁻²)
CAPO 23: DELLA FIDEIUSSIONE	
SEZIONE 1: DISPOSIZIONI GENERALI	
Art. 1574: Nozione	Art. 1936 CcIt/1942 (art. 1574 ¹)

Art. 1575: Limiti della fideiussione	Art. 1941 ³ CcIt/1942 (art. 1575 ²)
SEZIONE 4: DEGLI EFFETTI TRA PIÙ FIDEIUSSORI	
Art. 1595: Regresso contro gli altri fideiussori	Art. 1954 CcIt/1942 (art. 1595 ²)
SEZIONE 5: DELL'ESTINZIONE DELLA FIDEIUSSIONE	
Art. 1596: Causali di estinzioni/liberazione del fideiussore per obbligazioni future	Art. 1957 (art. 1596[d]) CcIt/1942
CAPO 24: DELLA RENDITA VITALIZIA	
Art. 1600: Modi di costituzione/regole sussidiarie	Art. 1872 ² CcIt/1942
CAPO 27: DELLA CESSIONE DELLA POSIZIONE CONTRATTUALE (Si introduce questo nuovo capo seguendo il modello del CcIt/1942, ma adoperando la denominazione impiegata dal CcPer/1984 per considerarla più consona con il contenuto del atto).	
Art. 1636: Nozione e forma	Artt. 1406 e 1407 CcIt/1942
Art. 1637: Rapporti fra contraente ceduto e cedente	Art. 1408 CcIt/1942
Art. 1638: Rapporti fra contraente ceduto e cessionario	Art. 1409 CcIt/1942
Art. 1639: Rapporti fra cedente e cessionario	Art. 1410 CcIt/1942
CAPO 28: DELLA TRANSAZIONE (Si introduce questo nuovo capo, seguendo il modello del CcIt/1942. Il CcArg/1869 regola invece la transazione non come un singolo contratto ma tra le cause di estinzioni delle obbligazioni).	
Art. 1644: Disponibilità dei diritti	Art. 1966 ² CcIt/1942
TITOLO V: DELLE ALTRE FONTI DEGLI OBBLIGAZIONI	
CAPO 1: DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE	
SEZIONE 3 DELLA FUNZIONE RISARCITORIA	
Art. 1718: Legittima difesa e stato di necessità	Art. 2044 (art. 1718[b]) e 2045 (art. 1718[c]) CcIt/1942
SEZIONE 4: DEL DANNO RISARCIBILE	
Art. 1738: Risarcimento del danno	Art. 1223 CcIt/1942
Art. 1740: Risarcimento del danno/Risarcimento in forma specifica	Art. 2058 CcIt/1942 (art. 1740 ¹⁻²)
Art. 1743: Clausole di esonero di responsabilità	Art. 1229 CcIt/1942
SEZIONE 5: DELLA RESPONSABILITÀ DIRETTA	
Art. 1750: Danno cagionato dall'incapace	Art. 2047 ² CcIt/1942 (art. 1750 ¹)
Art. 1751: Responsabilità solidale	Art. 2055 CcIt/1942
SEZIONE 7: DELLA RESPONSABILITÀ PER IL DANNO CAGIONATO DA COSE E PER L'ESECIZIO DI CERTE ATTIVITÀ	
Art. 1757: Responsabilità per l'esercizio di attività pericolose	Art. 2050 CcIt/1942 (art. 1757 ¹)
CAPO 2: DELLA GESTIONE DI AFFARI	
Art. 1785: Obblighi dell'interessato	Art. 2031 CcIt/1942 (art. 1785[a])
Art. 1790: Applicazione delle regole del mandato	Artt. 2030 ¹ e 2032 CcIt/1942

CAPO 4: DELL'ARRICCHIMENTO SENZA CAUSA

SEZIONE 1: DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1794: Azione generale di arricchimento/Nozione	Art. 2041 CcIt/1942
---	---------------------

Art. 1795: Carattere sussidiario dell'azione	Art. 2042 CcIt/1942
--	---------------------

SEZIONE 2: DEL PAGAMENTO DELL'INDEBITO

Art. 1799: Casi speciali di indebito/Indebito soggettivo e indebito ricevuto da un incapace	Artt. 2039 (art. 1799[a]) e 2036 ⁴³ (art. 1799[b]) CcIt/1942
---	---

CAPO 5: DELLE PROMESSE UNILATERALI

(Si introduce questo nuovo capo seguendo il modello del CcIt/1942).

SEZIONE 1: DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1800: Principio generale/Efficacia delle promesse	Art. 1987 CcIt/1942 (art. 1800 ¹)
--	---

Art. 1801: Promessa di pagamento e ricognizione di debito	Art. 1988 ¹ CcIt/1942
---	----------------------------------

SEZIONE 2: DELLA PROMESSA PUBBLICA DI RICOMPENSA

Art. 1803: Vincolatorietà	Art. 1989 ¹ CcIt/1942
---------------------------	----------------------------------

Art. 1804: Termine	Art. 1989 ² CcIt/1942
--------------------	----------------------------------

Art. 1805: Revoca della promessa	Art. 1990 CcIt/1942
----------------------------------	---------------------

Art. 1806: Cooperazione di più persone	Art. 1991 CcIt/1942 (art. 1806 ¹)
--	---

CAPO 6: DEI TITOLI DI CREDITO

(Si introduce questo nuovo capo seguendo in sostanza l'ordine del CcIt/1942).

SEZIONE 1: DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1818: Trasferimento dei diritti accessori	Art. 1995 CcIt/1942
--	---------------------

Art. 1821: Eccezioni opponibili	Art. 1993 CcIt/1942 (art. 1821[a-d])
---------------------------------	--------------------------------------

Art. 1822: Efficacia dei vincoli sul credito	Art. 1997 CcIt/1942
--	---------------------

Art. 1828: Titoli rappresentativi di merci	Art. 1996 CcIt/1942
--	---------------------

SEZIONE 2: DEI TITOLI CARTOLARI

PARAGRAFO 2: DEI TITOLI ALL'ORDINE

Art. 1839: Forma della girata	Art. 2009 CcIt/1942 (art. 1839 ^{1-2pr})
-------------------------------	---

Art. 1840: Girata condizionale o parziale	Art. 2010 CcIt/1942
---	---------------------

Art. 1842: Legittimazione del possessore	Art. 2008 CcIt/1942
--	---------------------

Art. 1843: Girata in bianco	Art. 2011 ² CcIt/1942
-----------------------------	----------------------------------

Art. 1844: Girata per procura	Art. 2013 CcIt/1942
-------------------------------	---------------------

Art. 1845: Girata a titolo di pegno	Art. 2014 CcIt/1942
-------------------------------------	---------------------

SEZIONE 4: DEL DETERIORAMENTO, DELLA PERDITA E DELLA DISTRUZIONE DEI TITOLI DI CREDITO E DEI LORO REGISTRI

PARAGRAFO 1: NORME COMUNI A TUTTI I TITOLI DI CREDITO

Art. 1853: Titolo deteriorato	Art. 2005 CcIt/1942
-------------------------------	---------------------

LIBRO IV: DEI DIRITTI REALI

TITOLO II: DEL POSSESSO E DELLA DETENZIONE

CAPO 1: DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1918: Possesso di buona fede	Art. 1447 CcIt/1942
-----------------------------------	---------------------

CAPO 4: DELLE RESTRIZIONI AL DIRITTO DI PROPRIETÀ

Art. 1973: Immissioni	Art. 844 CcIt/1942
-----------------------	--------------------

TITOLO VIII: DELLA SUPERFICIE	
Art. 2115: Modalità del diritto di superficie	Art. 952 CcIt/1942
Art. 2122: Estinzione del diritto di superficie/Perimento della costruzione o dell'afforestamento	Art. 954 ³ CcIt/1942
TITOLO X: DELL'USO	
Art. 2155: Applicabilità delle norme sull'usufrutto	Art. 1026 CcIt/1942
TITOLO XI: DELL'ABITAZIONE	
Art. 2159: Applicabilità delle norme sull'uso	Art. 1026 CcIt/1942
LIBRO V: DELLE SUCCESSIONI	
TITOLO II: DELL'ACCETTAZIONE DELL'EREDITÀ E DELLA RINUNZIA ALL'EREDITÀ	
CAPO 1: DEL DIRITTO DI OPZIONE	
Art. 2288: Decadenza	Art. 480 CcIt/1942 (art. 2288 ¹)
Art. 2290: Trasmissione del diritto di accettazione	Art. 479 CcIt/1942
CAPO 2: DELLA ACCETTAZIONE DELL'EREDITÀ	
Art. 2293: Forma dell'accettazione/Accettazione espresse e tacite	Artt. 475 ¹ e 476 CcIt/1942
TITOLO IV: DELLA PETIZIONE DI EREDITÀ	
Art. 2310: Nozione	Art. 533 ¹ CcIt/1942
Art. 2311: Imprescrittibilità dell'azione	Art. 533 ² CcIt/1942
TITOLO VIII: DELLA DIVISIONE EREDITARIA	
CAPO 3: DELLA COLLAZIONE	
Art. 2387: Erede rinunziante	Art. 521 ² CcIt/1942
Art. 2392: Spese non soggette a collazione	Art. 742 CcIt/1942
TITOLO XI: DELLE SUCCESSIONI TESTAMENTARIE	
CAPO 1: DISPOSIZIONI GENERALI	
Art. 2462: Testamento	Art. 587 CcIt/1942 (art. 2462 <i>i.f.</i>)
Art. 2469: Azione di nullità	Artt. 590 e 624 ¹ CcIt/1942
CAPO 2: DELLA FORMA DEI TESTAMENTI	
SEZIONE 2: DEL TESTAMENTO OLOGRAFO	
Art. 2477: Requisiti	Art. 602 CcIt/1942
SEZIONE 3: DEL TESTAMENTO PUBBLICO	
Art. 2479: Requisiti	Art. 603 ¹⁻² CcIt/1942
CAPO 4: DELL'ISTITUZIONE DI EREDE E DEI LEGATI	
Art. 2489: Diritto di accrescimento	Artt. 674 ² (art. 2489 ¹), 676 ² (art. 2489 ²), 674 ⁴ (art. 2489 ³) CcIt/1942
CAPO 5: DEI LEGATI	
Art. 2502: Legato di genere	Art. 664 ¹ CcIt/1942 (art. 2502 <i>i.f.</i>)
Art. 2504: Legato di cosa da prendersi da certo luogo	Art. 655 CcIt/1942
Art. 2505: Legato di credito o di liberazione da debito	Art. 658 CcIt/1942
Art. 2506: Legato a favore del creditore	Art. 659 CcIt/1942

Art. 2507: Legato di cosa di un terzo	Art. 651 CcIt/1942
Art. 2508: Legato di cosa solo in parte del testatore	Art. 652 CcIt/1942
CAPO 6: DELLA REVOCAZIONE E DELLA DECADENZA DELLE DISPOSIZIONI TESTAMENTARIE	
Art. 2521: Rinuncia del legatario	Art. 650 CcIt/1942
LIBRO VI: DELLE DISPOSIZIONI COMUNI AI DIRITTI PERSONALI E REALI	
TITOLO I: DELLA PRESCRIZIONE ESTINTIVA E DELLA DECADENZA	
CAPO 1: DELLE DISPOSIZIONI COMUNI ALLA PRESCRIZIONE ESTINTIVA E ALLA USUCAPIONE	
SEZIONE 1: DISPOSIZIONI GENERALI	
Art. 2533: Inderogabilità delle norme sulla prescrizione	Art. 2936 CcIt/1942
Art. 2535: Rinuncia alla prescrizione	Artt. 2937 ¹⁻² (art. 2535 ¹) e 1310 (art. 2535 ²⁻³) CcIt/1942
Art. 2538: Pagamento del debito prescritto	Art. 2940 CcIt/1942
SEZIONE 5: DELLE NORME PROCESSUALI	
Art. 2552: Non rilevabilità d'ufficio	Art. 2938 CcIt/1942
CAPO 2: DELLA PRESCRIZIONE ESTINTIVA	
SEZIONE 1: DELL'INIZIO DEL COMPUTO	
Art. 2554: Decorrenza della prescrizione/Regola generale	Art. 2935 CcIt/1942
Art. 2556: Decorrenza delle prescrizione per le prestazioni periodiche	Art. 2957 ¹ CcIt/1942
CAPO 4: DELLA DECADENZA	
Art. 2567: Inapplicabilità delle regole della prescrizione estintiva	Art. 2964 CcIt/1942
Art. 2568: Decadenze stabilite contrattualmente	Art. 2965 CcIt/1942
Art. 2569: Cause che impediscono la decadenza	Art. 2966 CcIt/1942
Art. 2570: Effetto dell'impedimento della decadenza	Art. 2967 CcIt/1942
Art. 2571: Diritti indisponibili	Art. 2968 CcIt/1942
Art. 2572: Rilievo d'ufficio	Art. 2969 CcIt/1942
TITOLO VI: DISPOSIZIONI DI DIRITTO INTERNAZIONALE PRIVATO	
CAPO 3: PARTE SPECIALE	
SEZIONE 9: SUCCESSIONI	
Art. 2648: Mancanza di successibili/Successione dello Stato	Art. 49 della l. italiana n. 218 del 1995